



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA**

***ATTIVITÀ DELLA SEDE DI PALERMO
NELL'ANNO 2016***

***Relazione del Presidente
Calogero Ferlisi***

***in occasione dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario 2017***

**3 marzo 2016
PALAZZO BENSO – PALERMO**

Autorità, Signore, Signori,

per il secondo anno mi accingo ad inaugurare – con immutata emozione - il nuovo anno giudiziario del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo e non potevo trovare *incipit* migliore di quello offertomi da un articolo di Giovanni Verde, apparso sul *Mattino* di Napoli del 21 ottobre 2016, dal titolo assai significativo: “*Perché bisogna difendere la giustizia amministrativa*”.

Come tutti sanno il giudice amministrativo è costituito da un *corpus* di magistrati raggruppati in primo grado nei TT.AA.RR. ed in secondo grado presso il Consiglio di Stato ed il C.g.a. per la Regione siciliana, che giudicano in grado d'appello. A presidio ordinamentale di tale complesso giurisdizionale di primo e secondo grado stanno gli artt. 125 e 103 della Costituzione.

Orbene, nell'articolo di stampa prima citato si accenna al fatto che la giustizia amministrativa vive oggi tra l'incudine ed il martello di chi la vorrebbe meno invasiva e di chi invece ne denuncia la debolezza e la cedevolezza rispetto “*alle lusinghe del potere*”. Viene acutamente osservato che, una istituzione di garanzia qual è il giudice amministrativo, “*capace di scontentare tutti, è per questa sola ragione una istituzione credibile che merita di essere conservata e salvaguardata*”.

L'articolo si compendia con una allarmata riflessione: *“La vicenda del giudice amministrativo che illustra l'insofferenza del potere verso il controllo esterno e la tendenza a condizionarlo rende chiaro il pericolo che si può correre in questo momento storico”*.

Io penso, inoltre, che l'immagine ed il ruolo del giudice amministrativo vadano difesi anche per ragioni di natura operativa e funzionale come:

- l'oralità e collegialità del relativo giudizio;
- la vicinanza dei TT.AA.RR. ai cittadini-utenti ed alle amministrazioni interessate;
- i tempi processuali che, ove posti a confronto con altre giurisdizioni, sono decisamente celeri, sia per la tutela cautelare che per la definizione del merito;
- un processo finalmente modernizzato per effetto del codice approvato con D.Lgs. n. 104/2010, che ha introdotto istituti e principi innovativi, certamente più adeguati ai tempi ed alle esigenze di una società post-industriale come la nostra.

Resta, altresì, fermo il fatto che il giudizio amministrativo non opera nel campo del diritto oggettivo, non dichiara il diritto in astratto (quale dovrebbe essere), ma lo riscontra nel caso concreto ai fini della soluzione di ogni specifica controversia, con decisioni, di regola, costitutive di annullamento, cui oggi però possono affiancarsi pronunce dichiarative e

di condanna di varia natura, come opportunamente stabilito negli artt. 33, 34 e 35 del predetto codice.

In sostanza, il giudice amministrativo può decidere solo ed in quanto sia adito dal cittadino o da una pubblica amministrazione con formale ricorso. E per tale elementare ragione sbagliano certamente coloro che ne denunciano un qualche “*protagonismo*”, quasi a volerne stigmatizzare una sorta di smodata, o talvolta arrogante, ingerenza nella P.A..

Per il resto, il giudice amministrativo si confronta, ormai, non solo con la crescente complessità del quadro normativo, entro cui valutare l'azione amministrativa, ma anche con l'assenza di controlli preventivi di legittimità o di merito; fatto, questo, che scarica sul contenzioso ogni possibile insoddisfazione o esigenza degli amministrati, come anche ogni conflitto tra gli organi dell'amministrazione, sempre più spesso in contrasto tra loro.

Per cogliere fino in fondo l'attuale ruolo della giustizia amministrativa occorre tenere presente, per somme linee, la traiettoria della sua evoluzione storico-normativa.

Per vari decenni il diritto amministrativo è stato un diritto pretorio, ossia ricavato dal giudice (ed *in primis* dal Consiglio di Stato) dai pochi principi del diritto sostanziale o processuale dell'Italia post-unitaria.

L'opera creatrice del c.d. “*diritto vivente*”, avviata dal Consiglio di Stato, in unico grado, all'indomani dell'unità d'Italia, ha attraversato due secoli ed è stata immane; ha superato, credo brillantemente, l'avvento della Repubblica e della Costituzione, ossia il profondo cambiamento politico-istituzionale che ha fatto seguito alla fine del secondo conflitto mondiale ed alla caduta del fascismo.

Nel 1971, con L. n. 1034, sono stati istituiti i TT.AA.RR. ed essi hanno consolidato la funzione pretorile (nel più alto significato del termine) già svolta dal Consiglio di Stato, ampliando ulteriormente gli orizzonti del diritto amministrativo e dei connessi interessi legittimi azionabili davanti al giudice. La stessa legge n. 1034/1971 ha integrato le norme procedurali già fissate per il Consiglio di Stato con R.D. n. 642/1907 (“*Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato*”) e con R.D. n. 1054/1924 (“*Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato*”).

Nel 1990 la L. n. 241 ha disegnato per la prima volta normativamente gli istituti procedurali creati dal suaccennato diritto pretorio: ricordo l'istituto del “*silenzio*” (nelle forme del rigetto, dell'inadempimento o dell'assenso), l'onere della motivazione quale limite interno della discrezionalità amministrativa, il principio di trasparenza e di pubblicità degli atti, quello della partecipazione degli amministrati alle decisioni della P.A., ecc.

Alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, il D.L.vo n. 80/1998 ha sancito in modo espresso la risarcibilità della lesione derivante dagli atti illegittimi della P.A. (artt. 33-35). Ma tale intento è naufragato a causa della decisione della Corte costituzionale, n. 292/2000, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 33 cit., nella parte in cui istituiva *“una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno”*.

Nell'anno 2000, la L. n. 205 ha cercato di recuperare quanto previsto nel D.L.vo n. 80/1998 ed ha stabilito, al fine di superare la distinzione spesso complicatissima tra interesse legittimo e diritto soggettivo, un riparto della giurisdizione amministrativa basato su blocchi predefiniti di materie. Ma anche sulla L. 205 si è abbattuta la scure della Corte Cost., che, con sentenza n. 204/2004, ritenendo esistenti limiti materiali al potere legislativo nell'individuazione delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha sostanzialmente riscritto la portata applicativa di alcune significative norme della legge n. 205, costituzionalizzando, in un certo senso, il quadro tracciato dalla legge abolitiva del contenzioso del 1865 e quindi il riparto della giurisdizione, tra giudice amministrativo e giudice ordinario, basato di regola sulla

natura della posizione giuridica fatta valere: diritto soggettivo o interesse legittimo.

Tuttavia la stessa legge n. 205 ha stabilito principi importanti, tra cui la piena risarcibilità dell'interesse legittimo leso; risarcibilità già riconosciuta, sul piano dei principi, dalla Corte di Cassazione con la notissima decisione n. 500/1999.

Infine, con il D.Lgs n. 104/2010 è stato introdotto nel nostro ordinamento il codice del processo amministrativo (c.p.a.) così da formalizzare e disciplinare vari istituti processuali da tempo “*attenzionati*” dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche civilistica e costituzionale (tra tutti la *translatio iudicii*).

Questo complesso percorso storico, ordinamentale e normativo, segna oggi la fisionomia propria della giustizia amministrativa a fronte di tutte le altre giurisdizioni.

Il compito del giudice, come anche degli altri operatori del diritto, è, oggi come non mai, assai complesso: il quadro normativo è confuso e tale dato viene continuamente in rilievo in ogni sede di dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Non c'è studioso od operatore del diritto che non invochi meno leggi e più amministrazione; meno regole astratte e più chiare regole di dettaglio (a livello regolamentare o amministrativo) e comunque buone e consolidate prassi amministrative; concetto questo

che recentemente è stato illustrato dal Pres. del Consiglio di Stato Alessandro Pajno nel corso di un convegno sui lavori pubblici in Sicilia tenutosi a Palermo qualche settimana addietro.

Pur in tale complesso quadro di regole e di fonti normative (comunitarie, statali, regionali e locali) si deve dare atto del grande lavoro svolto dalla magistratura amministrativa e dalla rilevanza che essa riveste nella vita del Paese sotto i più svariati profili; nonché del fatto che il “*magistrato*” amministrativo (custode e garante dell'applicazione del diritto formale) tende sempre più spesso ad essere anche un buon “*giudice*” (garante della giustizia sostanziale). Egli, quale *jus peritum* deve padroneggiare le regole formali del processo e quelle procedurali e sostanziali della P.A.; ma quale *judex* deve anche dimostrare di saper cogliere il senso profondo della *giustizia* e così definire ogni singola controversia in modo equo ed appropriato.

Essere “*magistrato amministrativo*” e buon “*giudice amministrativo*” implica, quindi, di saper impersonare i due aspetti di un'unica realtà giuridica ed istituzionale; quella realtà bivalente che il diritto romano distingueva indicando nel processo formulare una fase *in jure* ed una *in judicium*: la prima affidata al magistrato (custode delle *formulae*) la seconda ad un giudice (arbitro) privato, un *bonus pater familia*. Tutto ciò al fine di attuare una necessaria osmosi tra regole formali e giustizia da attuare nel caso concreto (il che peraltro è un

principio già perfettamente compendiato dalla celebre frase del Vangelo secondo cui: *non è l'uomo fatto per la legge, ma è la legge fatta per l'uomo*).

Sotto altro aspetto, il giudice amministrativo deve essere anche, e per definizione, sensibile all'interesse pubblico e comunque al giusto equilibrio dello stesso a fronte dei diritti e degli interessi del privato cittadino. Un esempio in tal senso si può riscontrare, a mio avviso, nella nota vicenda della istituzione della ZTL nella città di Palermo, laddove la dinamica sostanziale e processuale, sviluppatasi nel corso del 2015-2016, ha finito con l'attuare una equilibrata e provvida interazione tra giurisdizione e amministrazione. Si è giunti alla fine ad un più armonico rapporto tra tutti gli interessi sottesi ad una così delicata vertenza, nel pieno rispetto dei noti limiti del giudizio di legittimità e quindi dell'insindacabilità delle scelte di merito di esclusiva competenza della P.A..

La Dottrina un tempo indicava il giudice amministrativo quale controllore della “*funzione amministrativa*”, mentre oggi si tende a vederlo anche come giudice della “*prestazione amministrativa*”, con conseguente rischio di alterazione del ruolo stesso dell'organo giudicante.

Le implicazioni che possono derivare da tale impostazione sono di grande momento, in quanto il giudice della “*funzione amministrativa*” tende a valutare l'aspetto strumentale dell'amministrazione, mentre il giudice della “*prestazione amministrativa*” finisce, talvolta anche suo malgrado, col sostituirsi alla P.A. nella erogazione al cittadino, ricorrente, del bene finale oggetto di causa.

In tal senso, significativo appare il contenzioso che scaturisce ormai copiosissimo dalle provvidenze pubbliche e benefici da erogarsi ai soggetti svantaggiati, sia in campo scolastico che in campo puramente assistenziale (assistenza personale).

In questa materia, invero, occorrerebbe un maggiore impegno degli organi amministrativi di vertice dei settori interessati, evitando in tal modo di “*scaricare*” la problematica sul giudice amministrativo; chiamato a svolgere un ruolo di sostanziale supplenza che, per la notevole mole dei ricorsi, rischia di travolgere le poche risorse logistiche e di personale (amministrativo e magistratuale) disponibili.

Le problematiche in argomento hanno anche sollevato un vasto dibattito giurisprudenziale che è sfociato nella decisione dell'Adunanza Plenaria del Cons. di Stato n. 7/2016, che ha chiaramente ricondotto le controversie concernenti l'erogazione di servizi pubblici ai singoli utenti nell'ambito dell'art. 133 c.p.a. e quindi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La forza radicalmente innovativa di tale affermato principio non mi pare sia stata ancora pienamente valutata, ma potrebbe essere tale da attrarre nel processo amministrativo ogni possibile ipotesi di contenzioso che opponga il cittadino-utente all'amministrazione pubblica quale soggetto erogatore di servizi pubblici (dalla sanità, alla giustizia, dalla scuola alla erogazione dei vari servizi di utilità collettiva).

Nell'attuale quadro normativo, l'orientamento dell'Adunanza Plenaria sembra possa far ritenere che mentre gli interessi collettivi dei consumatori-utenti dei servizi pubblici debbono passare per le norme della legge n. 15/2009 e quindi sulla c.d. *class action*, gli interessi dei singoli sono giustiziabili direttamente ed in via esclusiva dal giudice amministrativo, caso per caso. Se così è, o sarà, è ipotizzabile che presto ci troveremo davanti ad una svolta epocale, tale da mutare la fisionomia ordinamentale della giustizia amministrativa, quale storicamente ci è stata data; presidio di legittimità dell'azione amministrativa, intesa quale mezzo per il perseguimento di interessi pubblicistici e, allo stesso tempo, strumento di salvaguardia dei cittadini davanti all'esercizio del potere connotato alla supremazia speciale della P.A..

Nel corso del 2016 il codice del processo amministrativo ha acquisito un ulteriore anno di anzianità e si sono consolidati indirizzi e prassi rivolte all'attuazione del giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost., anche mediante la pratica dei c.d. riti accelerati (ed oggi anche

“*superaccelerati*”, come quello imposto dal nuovo codice degli appalti in tema di ammissioni e di esclusione delle imprese dalle pubbliche gare).

Il richiamo all'art. 111 Cost. è occasione opportuna per ricordare come in passato la scelta del legislatore di attribuire in moltissime materie una competenza funzionale a decidere al T.A.R. del Lazio (art. 135 c.p.a.), abbia finito col tracciare una tendenza normativa di segno contrario all'assetto costituzionale di cui all'art. 125 Cost., (avvicinamento dei cittadini al giudice amministrativo, costituito presso ogni capoluogo di regione, o presso le sezioni staccate addirittura in ambiti sub regionali).

Ribadisco, poi, che spostare la competenza a decidere in primo grado al T.A.R. Lazio su talune importanti e numerose materie, implica lo spostamento anche della sede dell'eventuale appello che dal C.g.a. con sede a Palermo, deve necessariamente passare al Consiglio di Stato, a Roma; con le intuibili conseguenze in termini di plurimi disagi per i siciliani (privati cittadini o pubbliche amministrazioni isolate).

Non è un caso se il Presidente degli Avvocati amministrativisti Umberto Fantigrossi durante il congresso nazionale svoltosi a Genova nel corso del 2016 abbia messo in luce la necessità, non solo di ridurre l'esorbitante costo del contributo unificato richiesto al cittadino per l'accesso alla giustizia amministrativa, ma anche di procedere ad una radicale revisione della competenza funzionale del T.A.R. del Lazio,

onde ricondurre tale Organo nell'ambito del disegno ordinamentale fissato dal Costituente.

L'ingresso ex art. 7 co. 4 del c.p.a. dell'azione risarcitoria, anche autonoma (ossia non più condizionata dal pregiudiziale annullamento dell'atto illegittimo), mutuata, di peso, dal sistema privatistico (artt. 2043 ss. del cod. civ.), crea, ancora oggi, non pochi problemi sistematici e dottrinali: si pensi al presupposto della “colpa” ed al concetto di “*damnum injuria datum*”, a fronte di provvedimento valido ed efficace, siccome mai annullato nelle forme di legge; si pensi al fatto che secondo la stessa Corte di Cassazione (sent. 500/1999) la colpa non può farsi discendere dalla mera illegittimità in cui sia incorsa la P.A., occorrendo un *quid pluris* da ricercare applicando i noti parametri della “*negligenza o imperizia*” da riferirsi, non al funzionario agente, ma alla P.A. intesa come apparato. Colpa “*che sarà configurabile* – prosegue la Cassazione - *nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo (lesivo dell'interesse del danneggiante) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi*”.

Si pensi, poi, alle ipotesi di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sostanziale ed alla possibilità del giudice amministrativo di sindacare, comunque, la legittimità del provvedimento

impugnato a fini risarcitori, come espressamente previsto dall'art. 34 co. 3, c.p.a. . Sul punto mi pare debba sottolinearsi la rilevanza che può assumere quell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in simili ipotesi, ove la domanda risarcitoria non sia stata ancora proposta, il giudice dell'impugnazione deve pronunciare comunque l'improcedibilità del ricorso, essendo più opportuno che del risarcimento se occupi in futuro il giudice al quale sia, o sarà, eventualmente proposta domanda risarcitoria (cfr. T.A.R. Milano Sez. III, sent. n.1908/2015).

L'apertura dell'anno giudiziario costituisce un momento di riflessione che collega il passato al futuro, nel senso che è occasione per stilare un bilancio di ciò che si è fatto e di ciò che ci si propone di fare.

Nel corso dell'anno 2016 il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, ha svolto un notevole lavoro sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo ed ha ridotto le pendenze arretrate, risolvendo le più svariate problematiche, cercando sempre di conciliare le istanze di tutela provenienti dagli amministrati con l'efficienza e il buon andamento della P.A. .

Circa l'andamento del numero dei ricorsi pendenti dal 2012 al 2016 esso appare palesemente decrescente, tanto da potersi rilevare nell'intero quinquennio un decremento di circa 1/3 delle pendenze complessive.

Le ragioni di tale *trend* decrescente sono di varia natura, ma è ipotizzabile il concorso di due fattori specifici: l'elevato costo del

contributo unificato e la deviazione di molti ricorsi – per ragioni di competenza territoriale – verso il T.A.R. del Lazio, ormai strutturato come un “*super T.A.R.*” centrale (a detrimento, io credo, del principio di vicinanza del giudice amministrativo postulato da art. 125 Cost.).

Il complesso dei ricorsi sopravvenuti nel solo 2016 e di n. 3563 e tale dato pare essere tutto sommato nella media collocabile tra i 2.497 ricorsi del 2012 e i 3.966 del 2016.

Il tasso di produttività del T.A.R. Sicilia Palermo si è mantenuto, nell'anno ora trascorso, ben elevato, sebbene da ultimo il plesso abbia visto assottigliarsi ancora la propria provvista di magistrati personale e mezzi:

Sono stati definiti 4.936 procedimenti a fronte di 3563 ricorsi sopravvenuti, con un abbattimento dell'arretrato di 1.400 ricorsi. Così, a fronte di 11.388 ricorsi pendenti all'1 gennaio 2016, se ne contano al 31 dicembre 2016 solamente 9.988.

Per onore del vero, va specificato che nel numero dei ricorsi definiti sono compresi quelli oggetto dei decreti monocratici di estinzione del giudizio, emessi per il sostanziale abbandono della causa da parte degli interessati, ai sensi di quanto disposto per i ricorsi ultraquinquennali dagli artt. 81 e segg. del c.p.a. .

Sta di fatto che il tasso di abbattimento dell'arretrato nel 2016 risulta, comunque, notevolmente cresciuto rispetto agli anni precedenti, salvo il

raffronto con il 2012, nel corso del quale sono stati definiti ben 5.292 ricorsi; ma ciò va posto in relazione al particolare e temporaneo effetto prodotto dalla norma transitoria di cui all'art. 1 Allegato 3 del c.p.a. concernente l'estinzione dei giudizi ultraquinquennali pendenti alla data (16 settembre 2010) di entrata in vigore del codice del processo amministrativo (c.p.a.).

Il dato che preme mettere in rilievo è che, sui 3563 ricorsi introitati nel 2016, solo 2.334 sono quelli che possiamo definire come ordinari, mentre sono ben 906 i ricorsi di ottemperanza e tra essi in grandissimo numero quelli per l'esecuzione dei decreti emessi dalle Corti d'appello a titolo di equa riparazione per la lunga durata del processo.

Disaggregando ancora i dati di cui sopra, si rileva, che tra i 3.563 ricorsi ordinari introitati, ben **650** sono relativi alla materia del sostegno didattico agli alunni disabili di competenza dell'Amm. scolastica statale e ed ai servizi relativi all'assistenza alla persona, da parte degli enti locali.

Sono stati complessivamente trattati 1.582 ricorsi in sede di merito e n. 2.654 in camera di consiglio per sospensive e ricorsi soggetti al rito camerale (in totale 4.236 ricorsi). Sono stati trattati complessivamente 5.517 procedimenti a cui se ne debbono aggiungere n. 531 in cui sono stati emessi provvedimenti interlocutori collegiali.

Gli altri procedimenti camerale sono: n. 49 in tema di accesso agli atti, n. 85 in materia di silenzio, mentre numeri considerevoli si registrano per i

giudizi di ottemperanza che ammontano a n. 1.133 tra cui vi sono, in gran parte, quelli in tema di indennizzo ex legge Pinto.

L'adozione di sentenze redatte in forma semplificata ha dato un considerevole contributo alla produttività dell'Ufficio. Su 2.607 sentenze emesse, il T.A.R. Palermo ha adottato ben 428 sentenze brevi pari ad oltre il 16% del totale delle sentenze di merito. Nello spirito dell'art. 111 Cost., il T.A.R. ha così cercato di dare una immediata risposta di giustizia, spesso affrontando questioni rilevanti e complicate fin dal primo momento del confronto processuale tra le parti.

Il ricorso alla tutela cautelare provvisoria con decreto presidenziale è stata chiesta in **n. 189** ricorsi, mentre il numero dei decreti ingiuntivi richiesti risulta essere decisamente contenuto (n. 9; di cui n. 8 in prima Sezione e n. 1 in seconda Sezione).

Nella definizione del contenzioso pendente, una rilevanza significativa ha avuto l'estinzione dei giudizi con decreto presidenziale per complessivi n. 2.234 ricorsi. Forte incremento dovuto alla incentivazione del lavoro del personale amministrativo coinvolto nella “*lavorazione*” dei ricorsi con pendenza ultraquinquennale.

Anche per l'anno appena trascorso risulta confermata la tendenza del processo ad incentrarsi sulla fase della tutela cautelare (nelle forme dell'istanza “*ante causam*”; o del presidenziale interinale, o della tutela in sede collegiale), quale momento, spesso drammatico, di contrapposizione

degli interessi pubblici e privati, commisurati al fattore temporale derivante dall'esigenza di assicurare la "*res adhuc integra*" durante il tempo necessario per la celebrazione del processo .

Le tre Sezioni interne del T.A.R. Sicilia, Palermo, hanno complessivamente tenuto n. 60 udienze pubbliche e n. 63 udienze camerali per la trattazione delle c.d. sospensive e dei ricorsi concernenti i riti speciali camerali (ottemperanza, accesso, silenzio).

Notevole è stata l'attività svolta dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato di cui al D.P.R. n. 115/2002. All'inizio dell'anno erano pendenti n. 73 procedimenti e ne sono sopravvenuti in corso d'anno n. 181. Sotto la presidenza del Cons. Nicola Maisano, con la collaborazione di tutti gli altri componenti magistrati, avvocati e personale amministrativo (a cui va il mio sentito ringraziamento per il lavoro svolto), sono state definite n. 228 pratiche (di cui 121 accolte, 83 respinte, 24 con esito di non luogo a provvedere e 60 con esito istruttorio). Al 31 dicembre 2016 la giacenza è di sole 21 istanze.

Per i dettagli sulla produttività complessiva di questo T.A.R. non posso che rimandare alla tabella allegata.

Passando al tema dei delle risorse umane e materiali del tar debbo, come per l'anno scorso, dire che il T.A.R. opera in regime di rilevante penuria di risorse mezzi.

Gli effetti del c.d. *turn over* si sono aggravati ed il blocco del ricambio del personale collocato a riposto, implica, anno dopo anno, vuoti organici ed operativi cui è veramente difficile fare fronte.

A) Circa il personale di magistratura, l'organico del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo ammonta a n. 18 unità più il presidente. Mai posti coperti formalmente sono solamente 13 e di questi n. 2 posti sono occupati da un magistrato collocato fuori ruolo e da un magistrato che quale componente del Consiglio di Presidenza della G.A. beneficia di un ridotto carico lavoro pari ad 1/3 del normale. Un terzo magistrato è stato assegnato temporaneamente a Roma.

Il Pres. della 3^a Sezione interna, nella persona del Cons. Solveig Cogliani, è stato nominato nel corso del 2016.

Il concorso in itinere per la nomina a referendario T.A.R. fa sperare in una prossima copertura di qualcuno dei posti vacanti.

B) La dotazione organica, del personale amministrativo, approvata con decreto n. 32/2011 del Presidente del Consiglio di Stato, prevede 34 dipendenti, oltre il Segretario generale, ma anche in questo caso risultano occupati in atto solamente n. 29 posti. In particolare, nel corso del 2016 sono state collocate in quiescenza due dipendenti appartenente all'Area II) non rimpiazzati.

In atto restano scoperti ben 5 posti di organi di cui un Funzionario,

e 3 Assistenti amministrativi e quel che appare più grave non risulta rimpiazzato l'Assistente informatico.

Sottolineo che al T.A.R. Palermo dovrebbero essere assegnati due Assistenti informatici, figure professionali che, nell'attuale stato di avvio del processo telematico sono assolutamente indispensabili per il buon andamento dell'Ufficio. Si spera che gli Uffici centrali della Giustizia amministrativa possano provvedere al più presto alla copertura di detto fabbisogno.

Si spera poi che il 2017 possa essere l'anno giusto per la soluzione del problema della sede di questo T.A.R. .

Nel corso del 2016 il Segretario Generale del T.A.R. Palermo, Dott.ssa Maria Cristina Sciajno (nell'ambito delle misure previste dall'art. 4, p. 2.1 del Piano della prevenzione della corruzione, approvato con Decr. Pres. del Consiglio di Stato n. 15 del 5 febbraio 2016), ha dato corso alla rotazione del personale amministrativo prevista dalla legge L. n. 190/2012. In particolare, scaduto il quinquennio per il monitoraggio delle posizioni ritenute a rischio (nella specie quelle di Consegnatario e Cassiere) è stata disposta la rotazione nell'incarico con nuovi dipendenti, ritenendosi opportuno non rinnovare i detti incarichi, come pure previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 254/2002.

I tirocini formativi previsti dall'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivamente

modificato dall'art. 50 bis del D.L. n. 90/2014) sono ormai in fase di avvio essendo stata già approvata la graduatoria degli idonei.

Il personale di magistratura ed amministrativo è impegnatissimo nell'affrontare le novità che si presentano quotidianamente col processo telematico, con la comprensibile difficoltà di abituarsi ad esaminare e gestire i ricorsi senza avere alcun fascicolo cartaceo di riferimento.

PRODUTTIVITÀ E DATI RELATIVI ALLA SEZ. 1[^]

La prima Sezione interna di questo T.A.R. ha emesso n. 527 sentenze in forma ordinaria e n. 61 redatte in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.. I decreti monocratici cautelari emessi ai sensi dell'art. 56 c.p.a. sono stati n. 53.

Nel complesso tenuto conto di n. 657 decreti di estinzione del giudizio, la prima Sezione ha definito n. 1.275 ricorsi. Sono state emesse anche n. 316 ordinanze cautelari.

Il contezioso è stato alquanto variegato e complesso impegnando i magistrati che vi hanno fatto fronte con grande professionalità. Una parte considerevole ha avuto ad oggetto procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, soprattutto in ambito sanitario. La Sezione ha talvolta definito dette controversie con sentenze redatte in forma semplificata, come suggerito dal codice del processo amministrativo. Quando tale

forma di definizione dalla causa non è stata praticabile, alla fase cautelare è seguita la celere fissazione del merito.

Notevole è stato anche il contenzioso in tema di ambiente e paesaggio e di provvedimenti amministrativi di lotta alla mafia e di pubblica sicurezza.

Per la casistica si rinvia all'acclusa breve rassegna di giurisprudenza.

PRODUTTIVITÀ E DATI RELATIVI ALLA SEZ. 2[^]

La seconda Sezione ha emesso n. **957** sentenze in forma ordinaria e n. **62** in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.,. Una notevole parte di questo contenzioso (n. **504 ricorsi**) ha riguardato l'esecuzione dei decreti emessi ai sensi della “legge Pinto”;

Notevole è stato il contezioso in tema di edilizia e di provvedimenti in tema di immigrati.

Sono stati emessi, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., n. 55 decreti monocratici cautelari,.

La Sezione ha emesso altresì n. 314 ordinanze cautelari specie in tema di abusivismo edilizio.

Nel complesso, tenuto conto di n. 516 decreti di estinzione del giudizio, la seconda Sezione ha definito 1.596 ricorsi.

Per la casistica si rinvia all'acclusa breve rassegna di giurisprudenza.

PRODUTTIVITÀ E DATI RELATIVI ALLA SEZ. 3[^]

Nell'anno 2016, sono pervenuti in Sezione n. **1.317** ricorsi, di cui n. **650** in materia di assegnazione di ore scolastiche di sostegno ad alunni con disabilità. Sono state messe n. **687** sentenze redatte in forma ordinaria; e n. **305** sentenze redatte in forma abbreviata, specie in materia di ore di sostegno per gli alunni disabili.

I decreti decisori sono stati n. **1.059** e n. **81** i decreti cautelari emessi ai sensi dell'art. 56 c.p.a..

La Sezione si è occupata di varie e complesse materie di rilevanza giuridico\amministrativa e sociale (appalti di forniture e servizi, accreditamenti nel settore sanitario, formazione professionale, ecc.).

Anche qui, per la casistica si rinvia all'acclusa rassegna di giurisprudenza nonché alla completa relazione fatta cortesemente pervenire dal Pres. Dott.ssa Solveig Colgiani (di recente nominata Consigliere di Stato ed alla quale va il mio ringraziamento ed il più cordiale augurio per i futuri orizzonti professionali).

Dopo il breve bilancio dell'attività svolta è d'uopo spendere un brevissimo cenno al futuro, partendo dal fatto che proprio il 2017 segna il termine *post quem* di attivazione del processo amministrativo telematico (P.A.T.) cui più volte si è fatto riferimento.

Il 2017 sarà anche il vero momento di collaudo del nuovo Codice degli appalti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dato che in corso d'anno sono stati

emanati vari decreti attuativi ed apposite direttive da parte dell'ANAC. Faccio rilevare solamente che il nuovo codice degli appalti, pur salutato come esempio di semplificazione, si sta già articolando in una complicata ragnatela di norme secondarie e da direttive (c.d. di *soft law*) e sta per essere sottoposto ad un primo sostanzioso “*decreto correttivo*” (adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11), che apporta circa 245 correzioni al nuovo codice, in ben 84 articoli sui 220 che lo compongono.

Altro terreno di decisa novità scaturisce dalla complessiva riforma della P.A. di cui alla L. 7 agosto 2015, n. 124. Legge, questa, che ha dato vita a vari decreti legislativi attuativi in tema di:

- “trasparenza” amministrativa (D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97).
- responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti (D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116);
- segnalazione certificata di inizio attività (c.d. “SCIAI”), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126)
- conferenza di servizi (D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127)
- nomina dei dirigenti sanitari (D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171);
- “società a partecipazione pubblica” (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
- modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione (D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179);

- semplificazione accelerazione dei procedimenti amministrativi D.P.R.: 12 settembre 2016, n. 194);
- individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, (c.d. “SCIA2”, silenzio assenso e comunicazione (D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222).

Il futuro, dunque, presenta stimoli e incognite che sono propri di un periodo di profonde trasformazioni di natura operativa e giuridica oltre che di natura sociale e culturale. Una grande sfida attende la giudice amministrativo ed io assicuro, per quanto di mia competenza, che il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo farà ogni sforzo per essere all'altezza della sfida, per difendere i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini con indipendenza di giudizio ed equilibrio, nel pieno e scrupoloso rispetto della funzioni amministrative dei singoli soggetti pubblici e all'interesse generale dagli stessi ontologicamente perseguito.

Con l'auspicio di un proficuo lavoro, rivolto a tutti, avvocati, amministrazioni, magistrati e personale del T.A.R. Sicilia, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2017.

**Decisioni di particolare rilevanza giuridica e/o sociale
rese nel corso del 2016 dalla Sezione I**

1.

- **Accesso agli atti – interesse difensivo rilevanza.**
- **Accesso agli atti – silenzio della PA – legittimità – fattispecie in tema di cartella clinica trafugata.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 601/2016. È ammissibile l'istanza di accesso che scaturisca non dalla mera riproposizione di altre istanze precedenti: bensì dal sopravvenuto interesse difensivo (nella specie l'istruzione della pratica di indennizzo ex lege 210/1992).

È legittimo il silenzio dall'ASP nei confronti di istanza di accesso all'originale della cartella clinica relativa a ricovero implicante una emotrasfusione che avrebbe provocato danni alla salute del paziente indennizzabili ai sensi della legge 210/1992; laddove risulti pacifico in atti che l'edificio ove vengono custodite le cartelle cliniche, malgrado gli

accorgimenti protettivi sia stato “*fatto oggetto di scasso della porta d'ingresso e presunto furto, prontamente denunciato ai Carabinieri*”.

2.

- **Concessione coltivazione acque minerali – proroga limitata – in attesa di procedura ad evidenza pubblica – legittimità.**
- **Concessione coltivazione acque minerali – differenza tra rinnovo e proroga.**
- **Concessione mineraria – coltivazione acque minerali – direttiva servizi Bolkestein – inapplicabilità - limiti.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2011/2016. Legittimamente la Regione accoglie l'istanza di proroga di una concessione mineraria e di utilizzo di tutta la portata emungibile presentata dalla concessionaria, limitando la proroga medesima per il tempo necessario al rilascio della nuova concessione tramite gara ad evidenza pubblica. (Nella specie il diniego di “rinnovo trentennale” della concessione mineraria è stato adottato e motivato sulla base della ritenuta impossibilità di dare seguito alla relativa istanza, per la necessità di esperire una procedura ad evidenza pubblica; anche a fronte della presentazione di un'istanza in concorrenza da parte di un'altra società).

La fattispecie del rinnovo della concessione mineraria di coltivazione non può essere assimilata *tout court* a quella del rilascio di nuova concessione; e ciò, non solo in quanto il su riportato art. 34 R.D. n. 1443/1927 presuppone che non vi sia soluzione di continuità tra l'originario provvedimento permissivo e la protrazione dei suoi effetti, ma soprattutto in considerazione della diversità di presupposti per l'adozione dei rispettivi provvedimenti (v. artt. 15 e 34 R.D. n. 1443/1927; v., anche artt. 23 e 26 l.r. n. 54/1956).

Nell'attuale fase di transizione e in assenza di una disciplina *ad hoc* per il rilascio delle concessioni di acque minerali la Commissione Europea ha escluso dall'ambito di applicazione della direttiva

2006/123/CE (Bolkestein), ritenendo che *lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale non rientra nel campo di applicazione della direttiva servizi* (v. Parlamento Europeo - comunicazione ai membri, 28.08.2013, in atti); il che, tuttavia, non esclude l'applicazione, per il futuro, dei principi del Trattato UE. Secondo quanto ritenuto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 165 del 2015 avente ad oggetto "*Linee guida per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali - apprezzamento*" (la tesi dell'Amministrazione è che, in tale settore, devono ormai trovare applicazione i principi di trasparenza e di concorrenza, senza che il pregresso rapporto concessorio possa, a normativa invariata, avere una qualche incidenza a favore del soggetto istante).

3.

- **Ambiente e paesaggio – nullaosta postumo – non è più ammesso.**
- **Ambiente e paesaggio – nullaosta postumo Soprintendenza – non è più ammesso – eccezione per domande di sanatoria presentate prima del 30 aprile 2004.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01963/2016. Secondo la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica disciplinata dall'art. 151 del d. lgs. n. 490/1999 (già art. 9 della l. n.1497/1939) poteva essere rilasciata anche *ex post* – e, quindi, dopo la realizzazione dell'opera – con la sanatoria dell'abuso attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria (v. Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 settembre 2006, n.5574; 10 marzo 2004, n.1205). Tale orientamento ora appare sostanzialmente superato dal tenore della disposizione contenuta nell'art. 146, co. 4 (prima parte), del d.lgs. n. 42/2004, a tenore del quale "*4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all' articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.*".

Per i procedimenti attivati con domande di sanatoria edilizia presentate prima del 30 aprile 2004 ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 157/2006, il legislatore ha dettato una specifica regolamentazione e tale correttivo ha, infatti, inserito, nelle “Disposizioni transitorie” del Codice, contenute nell’art. 182, il comma 3 bis secondo cui *i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti* possono essere definiti *in deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico*. Nella specie è stata esclusa la regolarizzazione chiesta nel dicembre del 2004 di opere edilizie eseguite sulla base del solo titolo concessorio urbanistico rilasciato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 42/2004, ma senza il previo nulla osta dell'autorità preposta al vincolo.

4.

- Ambiente e paesaggio – battigia – inedificabilità – deroghe – solo in zone “A” e “B” ex D.M. 1444/1968 esistenti al momento di entrata in vigore della L.r. 78/1976.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01748/2016. L’art. 15 l.r. 78/1976, in considerazione delle successive disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, l.r. 15/1991, è direttamente ed immediatamente efficace anche nei confronti dei privati e va letta (cfr., sul punto, C.G.A., 21 novembre 2006 n. 695 e, soprattutto, 21 settembre 2010 n. 1220) nel senso che il riferimento alle zone “A” e “B” è, per così dire, “statico”, vale a dire limitato alle aree già allora, ossia all’epoca dell’entrata in vigore della norma, positivamente qualificate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee “A” e “B” di cui al D.M. 1444/1968. Tale generale divieto incontra due eccezioni: l’edificazione, infatti, resta di norma consentita all’interno delle zone territoriali omogenee “A” e “B”.

5.

- Rifiuti – abbandono – responsabilità proprietario del terreno – limiti.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1624/2016. Ai sensi dell'art. 192 D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in tema di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo il proprietario del terreno, anche qualora non si sia reso personalmente responsabile dell'abbandono dei rifiuti, può legittimamente essere destinatario delle ordinanze previste dalla predetta norma, fermo l'onere dell'amministrazione di accertare preventivamente in contraddittorio l'esistenza del dolo o della colpa in capo all'interessato.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2675/2016. Il requisito della colpa postulato dall'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 *ben può consistere nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l'ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un'efficace protezione ambientale dell'area* (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV 13/1/2010 n. 84; Cass. Sez. Un. 25/2/2009 n. 4472; T.A.R. Trentino Alto Adige - Sez. I – 2/11/2011) soprattutto nei casi in cui tali omissioni siano colpevolmente mantenute anche a fronte di precedenti sversamenti abusivi di rifiuti e della successiva bonifica nell'area privata.

6.

- Abusi edilizi - indennità risarcitoria ex art. 167 D.lgs. 42/2004 – prescrizione quinquennale – *dies a quo*.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2726/2016. Il pagamento dell'indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio dalle opere abusive dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, siccome sanzione amministrativa pecuniaria si prescrive in cinque anni; essa infatti è dovuta per violazioni amministrative punite con pena pecuniaria a cui deve applicarsi il principio contenuto nell'art. 28 della l. n. 689/1981 (il diritto

a riscuotere le relative “somme si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”); disposizione, quest'ultima, applicabile ex art. 12 l. n. 689/1981 a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale. Quanto all'individuazione del *dies a quo* della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, sicché la commissione degli illeciti medesimi viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni.

7.

- Rifiuti - incremento percentuali di raccolta differenziata – aumento del tributo speciale per il deposito in discarica – potere *extra ordinem* - illegittimità.

- Rifiuti - incremento percentuali di raccolta differenziata – aumento del tributo speciale per il deposito in discarica - per l'anno in corso - illegittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2886/2016. È illegittima l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif. del 14 luglio 2015, nella parte in cui, all'art. 8, disciplina l'attività straordinaria per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e obbligo di pretrattamento, aumentando la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, per violazione dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006; norma attributiva di un potere *extra ordinem* al Presidente della Giunta Regionale (o del Presidente della provincia e del Sindaco) “*qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere*”, in tal modo consentendo “il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti” (v. comma 1). Tale norma ha precisato il T.A.R. ha incide certamente sulla raccolta differenziata e sulla tutela dell'ambiente,

ma ha, tuttavia, ritenuto “che l'utilizzo di tale metodo di raccolta, rientrando tra i metodi ordinari, vada certamente incentivato, ma ricorrendo agli ordinari strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente”.

8.

- Parchi e riserve - disciplinare integrativo al regolamento dell'Area Marina Protetta di Favignana – natura ed effetti.

- Parchi e riserve - disciplinare integrativo al regolamento dell'Area Marina Protetta di Favignana – limitazione su persone trasportabili - illegittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1593/2016. Il regolamento dell'Area Marina Protetta di Favignana dispone che “*disciplinare integrativo al regolamento dell'Area Marina Protetta ... è adottato e aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree Marine protette*” e “*stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Isole Egadi ... rimanda a decisioni dell'Ente Gestore*”: e pertanto detto disciplinare costituisce, nell'ambito del micro-sistema normativo dell'Area Marina Protetta, un atto tipico a contenuto generale (dunque non soggetto né a partecipazione né ad obbligo di motivazione), connotato da cadenza periodica e teso all'attuazione dinamica ed alla specificazione concreta del Regolamento, nei cui confronti, pertanto, si pone in una posizione *de facto* subordinata.

È illegittimo il disciplinare integrativo al regolamento dell'area marina protetta isole Egadi anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Favignana n. 46 del 31.3.15, nella parte in cui - art. 10 comma 1 lett. d) ultimo inciso - stabilisce la limitazione a 30 unità del numero di persone trasportabili dalle imbarcazioni

nell'effettuazione della "attività di noleggio occasionale" ex art. 49/bis d.lgs. 18.7.05 n. 171.

9.

- Acque reflue urbane - procedure comunitarie di infrazioni – delibera della Giunta regionale 140/2011 - legittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2734/2016. É legittima la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 13 maggio 2011 “Programmazione comparto idrico della Sicilia. Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 10 febbraio 2011 in ordine al coordinamento delle attività per far fronte alle procedure comunitarie di infrazioni 2004/2034 e 2009/2034” trattandosi di provvedimento inserito nel contesto emergenziale scaturito dall’apertura da parte della Commissione Europea della procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034 per violazione della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane nel territorio siciliano, con la finalità di attivare tempestivamente gli interventi strutturali necessari per addivenire, in Sicilia, ad un trattamento delle acque reflue urbane conforme alla direttiva comunitaria.

10.

- Parchi e riserve - Parco dei Monti Sicani – istituzione – legittimità.

- Parchi e riserve – Parco dei monti Sicani – procedimento - annullamento in s.g. – per vizio procedimentale - portata ed effetti.

- Parchi e riserve - Parco dei Monti Sicani – istituzione – particolare pubblicità.

- Parchi e riserve - Parco dei Monti Sicani – istituzione – legittimità.

- Parchi e riserve - Parco dei Monti Sicani – istituzione – procedimento e partecipazione enti locali.

- Parchi e riserve - Parco dei Monti Sicani – attività ammissibili.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1984/2016. È legittimo il D.A. n. 281/Gab del 19 dicembre 2014 comprensivo di allegati, pubblicato nella G.U.R.S. del 6 febbraio 2015, n. 6 parte I, emesso dall'Assessore per il Territorio e l'ambiente, con il quale si istituisce il parco naturale regionale "Parco dei Monti Sicani", in quanto l'istituzione di detto Parco "è avvenuta inglobando aree in cui già esistevano – ed esistono – le riserve naturali orientate già istituite (tra queste, Monte Cammarata), o i vincoli sui siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) - la cui proposta di perimetrazione e zonizzazione da parte del competente Comitato ha visto favorevoli quasi tutti i Sindaci interessati (tranne Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi).

Nel momento in cui viene annullato un provvedimento per un vizio procedimentale vengono travolti tutti quelli ad esso successivi, mentre sono fatti salvi tutti gli atti che precedono l'atto viziato e ciò, anche per un'intuibile esigenza di economicità dell'azione amministrativa; pertanto l'ultimo intervento demolitore di questo Tribunale non ha travolto tutti gli atti endoprocedimentali *ab origine*, imponendo, piuttosto, di riprendere il procedimento dal punto immediatamente precedente al segmento travolto dalla sentenza. Pertanto l'Assessorato, dopo l'annullamento circoscritto alla mancata acquisizione del parere della Commissione Legislativa Permanente per l'Ecologia, non doveva fare ripartire dall'inizio il procedimento, consentendo a tutti i soggetti di partecipare (nuovamente) all'*iter*. L'illegittimità costituzionale degli artt. 6, co. 1, e 28, commi 1 e 2, della legge regionale n. 98/1981, nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); sicché, detta pronuncia si riferisce espressamente ad una diversa forma di partecipazione degli enti locali, gli unici soggetti che potrebbero avere interesse e legittimazione a fare valere tale profilo di doglianza. Premesso che la disposizione contenuta nell'art. 17 della l.r. n. 98/1981, vieta che nei parchi regionali, si possano coltivare cave ed eseguire movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole,

legittimamente la Regione siciliana dispone l'incompatibilità dell'attività estrattiva con le valenze ambientali del sito.

11.

- Atto Amministrativo illegittimo – risarcimento - principio di sinallagmaticità – applicazione fattispecie

- Atto Amministrativo – illegittimo – risarcimento – danno non patrimoniale – occorre prova concreta.

T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 3072/2016. A seguito di atto illegittimo che abbia impedito lo svolgimento di una data attività remunerata, la misura del ristoro economico deve essere ridotta del 50 %, tenendo conto del principio di sinallagmaticità delle prestazioni, che impedisce la possibilità di corrispondere a titolo risarcitorio emolumenti che nello svolgimento del servizio trovano il loro necessario presupposto. (fattispecie relativa a domanda per danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della revoca, effettuata dal Ministero della Salute, della designazione dell'istante come componente del Collegio sindacale di Azienda Ospedaliera ex art. 3 ter del d. lgs. n. 502/1992).

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, declinato come danno all'immagine e danno esistenziale non può essere accolta in astratto ma sulla base di prove concrete. Il T.A.R. ha ribadito il costante indirizzo giurisprudenziale per cui il risarcimento del danno non patrimoniale impone al richiedente di allegare elementi in grado di fare apprezzare l'effettiva esistenza del danno subito, ed il suo collegamento causale con la condotta del soggetto asseritamente danneggiante (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3400).

12.

- Autorizzazione di pubblica sicurezza – armi – divieto detenzione – ampia discrezionalità.

- Autorizzazione di pubblica sicurezza – armi – divieto detenzione – affidabilità – è determinante.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2765/2016. La detenzione di armi, pur non soggetta ad autorizzazione, ma a mera “denuncia” della detenzione medesima (art. 697 cod. pen.), costituisce un fatto non ordinario, ma eccezionale; con conseguente sussistenza, in capo all'Autorità di P.S., di una discrezionalità particolarmente ampia, tesa alla

massima preservazione dell'interesse pubblico alla pacifica convivenza (cfr. v: Consiglio di Stato, VI, 5 dicembre 2007, n. 6181; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 30 agosto 2016, n. 2085); interesse, rispetto al quale quello privato (alla detenzione di armi) risulta senz'altro cedevole in presenza di ragioni, pur solo ipotetiche ed eventuali, di rischio per la sicurezza collettiva.

Il detentore di armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa la custodia ed il buon uso, e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti, con cui ha relazioni familiari o personali. Donde il disposto dell'art. 39 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), il cui primo comma stabilisce che *“Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”*.

13.

- Autorizzazione di pubblica sicurezza – patente - requisiti morali ex art. 120 D.Lgs. 285/1992 – tassatività – termine triennale – è inderogabile.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2087/2016. I commi 1 2 e 3 dell'art. 120 D.Lgs. 285/1992 (nuovo Codice della Strada) che disciplina i *«requisiti morali per ottenere il rilascio del permesso di guida»* non consentono all'Amministrazione attiva alcun margine di discrezionalità in ordine alla possibilità di rilasciare, prima del decorso del prescritto termine triennale, un nuovo titolo di guida al soggetto sanzionato dalla revoca.

14.

- Autorizzazione di pubblica sicurezza – patente di guida - nulla osta per conseguimento nuova patente - riabilitazione – non è presupposto determinante – quadro normativo.

T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 1911/2016. Illegittimamente la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – respinge, per mancanza della riabilitazione ex art. 70 del D.lgs n.159/2011 (Codice antimafia), l'istanza finalizzata al rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida, ai sensi dell' art. 120 C.d.s.. Ciò in quanto l'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) dispone che non possono conseguire la patente di guida “coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.... fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”, deve fare sistema con il secondo comma (ultimo periodo) del medesimo articolo laddove si dispone, invece, che “La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione...”. (Di conseguenza il T.A.R. ha ritenuto doversi, esegeticamente, ritenere che i casi di revoca della patente e di nuovo rilascio sono disciplinati solo dai commi 2 e 3 dell'art. 120, in base ai quali (comma 2) per effetto del decorso del termine di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, l'amministrazione non è più legittimata a procedere alla revoca della patente di guida e analogamente (comma 3) non può essere posto alla base del diniego di rilascio del nulla-osta di nuovo documento di guida il mero richiamo ad una misura di prevenzione personale la cui applicazione sia cessata da tre anni).

15.

- Autorizzazione di pubblica sicurezza – ammonimento – quadro istruttorio adeguato - legittimità.

- Autorizzazione di pubblica sicurezza – ammonimento – obbligo di sentire l'interessato – non sussiste.

- Autorizzazione di pubblica sicurezza – ammonimento – diritto dell'interessato di partecipare al procedimento – sussiste.

- Autorizzazione di pubblica sicurezza – ammonimento – in forma scritta anziché orale – irrilevanza.

T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 2885/2016. Ai fini dell'emissione dell'ammonimento orale ai sensi dell'art. 8, co. 2, del d. l. n. 11/2009, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell'ammonito per ipotesi di reato perseguite dall'art. 612-bis del cod. pen., potendo il provvedimento monitorio trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche su un piano indiziario, eventi che ledono la riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, l'integrità della persona.

In tema di adozione di provvedimenti di ammonimento sensi dell'art. 8, co. 2, del d. l. n. 11/2009, non sussiste un obbligo di legge di sentire, necessariamente, il soggetto da ammonire, allorché gli atti istruttori a disposizione appaiano sufficienti, secondo il giudizio discrezionale dell'Autorità di P.S., a supportare l'ammonimento.

L'inciso "*persone informate dei fatti*" di cui all'art. 8 del d.l. n. 11/2009, è da intendersi riferito a persone diverse dal sottoposto a procedimento, al quale tuttavia deve comunque essere garantita la partecipazione all'*iter* procedimentale (Consiglio di Stato, Sez. I, parere Numero 00841/2016 e data 31/03/2016, Adunanza di Sezione del 2 marzo 2016; Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2015, Numero 00195/2016 e data 01/02/2016).

Non costituisce vizio invalidante il fatto che il questore adotti, sensi dell'art. 8, co. 2, del d. l. n. 11/2009, l'ammonimento in forma scritta anziché orale. Il T.A.R. ha rilevato come:

- secondo la giurisprudenza formatasi in materia la norma non stabilisca alcun requisito di forma ad substantiam, ed anzi, prevedendo che della intimazione orale si rediga verbale, consente per implicito di provvedere anche per iscritto, in analogia con quanto si ritiene in tema di avviso orale nei confronti di soggetti generalmente pericolosi.

- Non si comprende poi quale minor garanzia lo scritto appresterebbe rispetto ad un intervento orale verbalizzato, dato che pacificamente la forma scritta offre maggiori certezze...” ((T.A.R. Lombardia, Brescia, 28 maggio 2015, n. 791 T.A.R. Calabria, Sez. I, 25 agosto 2009, n. 930; T.A.R. Umbria, Sez. I, 10 novembre 2008 – n. 714).

16.

- Fondazione Brass Group – sovvenzioni della Regione - peculiare posizione - legittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 3150/2016. L'inclusione nella prima fascia della Fondazione Brass Group ai fini della concessione dei contributi regionali si giustifica in quanto la stessa è inserita nell'allegato 1 delle leggi finanziarie e di bilancio del 2011 (ex tabella H). E' pur vero, ha osservato il T.A.R. – che le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 5 della l.r. n. 44 del 10 dicembre 1985 sono state disciplinate con la circolare assessoriale n. 23655 del 15 dicembre 2015 la quale ha previsto che: *“L'intervento finanziario dell'Amministrazione è destinato ad associazioni concertistiche così come suddivise nelle sottoelencate fasce, con esclusione delle associazioni concertistiche elencate nell'allegato 1 delle leggi finanziarie e di bilancio dell'anno 2011 (ex tabella H)”*. Ma tale previsione non può, però, trovare applicazione nei confronti della Fondazione Brass in quanto l'art. 1, comma 3, della l.r. n. 5 del 2006 dispone che la stessa: *“**mantiene** la qualificazione di interesse regionale attribuita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, nonché il diritto a percepire i contributi statali, regionali, provinciali e comunali, spettanti all'associazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura”*. Cosicché è espressamente prevista la possibilità di cumulare i contributi della c.d. tabella H con quelli di cui alla l.r. n. 44 del 1985.

17.

- Vittima della criminalità – silenzio della PA – legittimità - fattispecie.

T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 1846/2016. Non può ritenersi illegittimo il silenzio serbato dalla PA sull'istanza presentata con cui il fratello di un soggetto rimasto vittima di omicidio di stampo mafioso, chiede il formale accertamento di tale status e quindi di essere assunto nel pubblico impiego ai sensi dell'art 4 L.r. 13 settembre 1999, n. 20; ove risulti che la parte abbia, sì, dimostrato il possesso di requisiti quali l'attuale stato di disoccupazione ed il possesso della licenza di scuola media inferiore, ma non abbia allegato gli atti - per vero più volte richiesti dall'Amministrazione - di rinuncia al detto beneficio da parte dei propri fratelli e sorelle (ben sei).

18.

- Gara - offerte – oneri sicurezza – onere di indicazione - appalti di servizi – non si applica .

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 688/2016. Le norme che impongono l'indicazione, in sede di presentazione dell'offerta, degli oneri di sicurezza non si applicano agli appalti di servizi di cui all'allegato II B D.Lgs. n. 163/2006, in quanto non richiamate dall'art. 20, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, fatta salva, tuttavia, la diversa prescrizione contenuta nel bando. Nel caso di specie il T.A.R. ha ritenuto che le norme sugli oneri di sicurezza trovassero applicazione in virtù dell'espresso richiamo fatto dagli artt. 14 e 16 del disciplinare, che vincolava la stazione appaltante alla valutazione dell'offerta economica nei termini indicati dal D.lgs. n. 163/2006.

19.

- Gara - offerte valutazione tecnica - supplemento istruttorio - legittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 200/2016. In sede di "gara on line (AMPA) per l'acquisto di n. 5 ecografi multidisciplinari", legittimamente la commissione di gara, in considerazione delle contestazioni insorte su un aspetto prettamente tecnico di talune offerte (circa la conformità delle stesse a quanto previsto dalla lex specialis), ritiene di disporre un supplemento di istruttoria, richiedendo, in apposita seduta collegiale, un parere tecnico a EBM, Servizio di Ingegneria Clinica presso la ASP, ammettendo, nelle more, le offerte in questione. (questione relativa alla verifica dello scarto della frequenza delle sonde lineari offerte dalle imprese ai fini del rispetto *range* di frequenze delle sonde lineari ("Sonde lineari con frequenza da circa 7,5-16 MHz").

20.

- Gara - offerte riammissione – ricalcolo anomalia - necessità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1989/2016. Illegittimamente l'amministrazione, nella fase antecedente all'aggiudicazione definitiva, riammette alla gara un concorrente escluso senza previo ricalcolo della soglia di anomalia. Il T.A.R. ha ritenuto di ripercorrere le traiettorie interpretative indicate dalla pronuncia del C.G.A. 22 dicembre 2015, n. 740, rilevando che la riammissione in gara è avvenuta entro la "*fase di regolarizzazione*" menzionata dall'art. 38, comma 2 bis, d.lgs. 163/2006 sicché il ricalcolo della soglia di anomalia, pertanto, costituiva un adempimento doveroso per l'Amministrazione.

21.

- Gara - RTI - recesso mandataria – offerta in subentro della mandante

- Gara - offerte – riparametrazione proporzione offerta economica e offerta tecnica - possibilità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 3154/2016. Ove un RTI sia venuto meno alla sua originaria composizione a seguito del recesso della mandataria e di due mandanti, e la restante mandante chieda di subentrare nella posizione delle stesse e realizzare da sola il sistema informativo, l'amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione detta richiesta e non può limitarsi ad affermare che non la considerava valida siccome offerta non proveniente anche dalla mandataria.

Legittimamente la commissione di gara decide di riparametrare i punteggi al fine di garantire il rispetto della proporzione 40/60 tra offerta economica e offerta tecnica prevista nel bando e ciò per evitare che offerte tecnicamente modeste potessero avere la meglio su quelle migliori in forza di un maggiore ribasso. (nella fattispecie il T.A.R. ha rilevato che dal disciplinare di gara si evinceva, che, mentre le modalità di attribuzione del massimo punteggio per la componente tecnica poteva non consentire l'attribuzione, ex se, a nessun concorrente dei 60 punti previsti, per l'offerta economica la formula riportata implicava inevitabilmente l'assegnazione, al concorrente che aveva presentato il prezzo più basso (cd prezzo minimo), del punteggio massimo (pp. 40). (Nella specie il T.A.R. dando atto del diverso orientamento giurisprudenziale esistente sul punto ha ritenuto di aderire a quello secondo il quale la possibilità di riparametrazione è insita nel meccanismo di valutazione delle offerte disciplinato dal codice dei contratti - i.e. allegato P del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 a cui rinvia espressamente l'art. 83, comma 5, del d.lgs.vo n. 163 del 12 aprile 2006 - in quanto consente di ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel bando e, quindi, l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta - in questo senso Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2012, n. 5754, V, 17 novembre 2014, n. 5643; III, 16 marzo 2016, n. 1048 -).

22.

- Gara - lettera invito – autotutela – per norma sull'avvalimento – legittimità - fattispecie.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2551/2016. Correttamente la PA procede in autotutela all'annullamento di una norma della lettera invito alla gara ("Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa") laddove prescriveva che, in caso di mancanza del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento" dell'art. 49, co. 1 bis, D.lgs. n. 163/06 ed altresì prevede che "detto ultimo requisito dovrà essere posseduto, e sarà verificato, con riferimento al momento della stipula del contratto".

23.

- Gara - soglia di anomalia - offerte inferiori a cinque – non occorre calcolarla – facoltà della PA di valutarne la congruità - sussiste.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 390/2016. Il procedimento di calcolo della soglia di anomalia, in base al comma 4 dell'art. 86 del cod. dei contratti *“non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3”*, secondo il quale *“In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.”*

Poiché nelle gare da aggiudicare col criterio del prezzo più basso la soglia di anomalia non va calcolata se il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ferma la facoltà della stazione appaltante, e non l'obbligo, di valutare l'offerta *“che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”*, detta facoltà *“può essere esercitata motivando in ordine alle ragioni ed agli elementi di fatto sulla base dei quali essa si sia risolta nel senso della verifica facoltativa, mentre alcuna motivazione è richiesta quando l'amministrazione ritiene di non dover far uso di tale facoltà”*. (Nella specie pur essendo indubbio che l'offerta esaminata poggiasse su un ribasso considerevole, era da escludere, per un

verso, che esso potesse costituire *ex se* causa di inaffidabilità e, quindi, di (sospetta) anomalia dell'offerta e, per altro, che l'ipotetico scostamento della tariffa oraria del personale da impiegare, come evidenziato nella perizia di parte non costituiva elemento specifico idoneo a far ritenere irragionevole la scelta della commissione di non attivare il procedimento di verifica facoltativa).

24.

- **Gara - offerte – anomalia – richiede valutazione complessiva.**
- **Gara - offerte – anomalia – sindacato del giudice amministrativo - limiti.**
- **Gara – offerte – anomalia – onere di motivazione – differenti ipotesi.**
- **Gara - offerte – anomalia – occorre valutazione di possibili economie delle singole imprese.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1985/2016. Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira quindi a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'Amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dalla P.A. appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere (*cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6231*). Sicché, il giudizio di verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme.

L'ampiezza del sindacato esercitabile dal giudice amministrativo in tema di anomalia delle offerte, trattandosi di attività tecnico-discrezionale

esercitata dall'Amministrazione in sede di sub procedimento di verifica delle offerte anomale, il giudice può sindacare le valutazioni rese dalla PA solo sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti, senza che possa operare autonomamente la verifica di congruità, sovrapponendo la propria idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, dell'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la tutela dell'apprezzamento dell'interesse pubblico nel caso concreto.

L'obbligo di motivazione gravante sulla PA in tema di anomalia dell'offerta varia a seconda che venga in rilievo un giudizio negativo di anomalia o un giudizio positivo di congruità (e, dunque di non anomalia). Mentre il giudizio negativo di anomalia richiede una motivazione adeguata ed analitica, altrettanto non è per l'ipotesi di esito positivo, per il quale è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni del concorrente ritenute adeguate. Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell'offerta.

Debbono essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti particolari che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che, ai fini di una valutazione sulla congruità dell'offerta, la stazione appaltante deve tenere conto anche delle possibili economie che le diverse singole imprese possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi.

25.

- Gara – offerta - economicamente vantaggiosa – richiesta all'U.RE.GA. di designazione commissari esperti - per la relativa valutazione - legittimità.

- **Gara – appalti servizi e forniture – diversa regolazione a livello nazionale e regionale – questione di legittimità costituzionale - manifesta infondatezza.**
- **Gara – offerte – anomalia – poteri del RUP - individuazione.**
- **Gara – offerta economicamente vantaggiosa – criteri e sub criteri – indice qualitativo - rilevanza.**
- **Gara – offerta - economicamente vantaggiosa – criteri e sub criteri – rilevanza sulla motivazione - sussiste.**
- **Gara – offerta - economicamente vantaggiosa – allegato “P” al D.P.R. n. 207/2010 – applicazione – non è tassativa.**
- **Gara – offerta - economicamente vantaggiosa – principio di segretezza - offerta di prestazioni gratuite da parte di una impresa – irrilevanza - fattispecie.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, Sent. n. 2023/2016. Legittimamente una ASP (ai fini dell'aggiudicazione della gara indetta per l'affidamento del servizio di vigilanza per taluni siti ospedalieri della città) richiede all'U.RE.GA. la designazione di due commissari estratti dall'Albo degli esperti al fine di valutare l'offerta criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l.r. n. 12/2011 e dell'art. 12 D. Pres. Reg. Sic. n. 13/2012, per presunto contrasto con l'art. 14, co. 1, lett. g), dello Statuto della Regione Siciliana e con l'art. 117, co. 2, lett. e), della Costituzione, sollevata sotto il profilo che le norme regionali, nel disciplinare anche gli appalti di servizi e di forniture con riferimento alla composizione delle commissioni, si porrebbero in contrasto:

- con lo Statuto regionale, il quale delimita la potestà legislativa esclusiva regionale agli appalti di lavori;
- nonché, con la su indicata norma costituzionale, in quanto inciderebbero sulla materia della concorrenza, riservata in via esclusiva allo Stato.

Nei procedimenti di gara per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture il responsabile del procedimento è investito anche della funzione di effettuare la verifica dell'anomalia dell'offerta, potendosi

avvalere, ove esistente, della stessa commissione di gara, ovvero di una commissione appositamente costituita. Ciò ai sensi della disposizione di carattere generale, contenuta nell'art. 10, co. 5, del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui *“Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato”* (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 23 febbraio 2015, n. 3026).

Ai sensi del parametro normativo di riferimento (art. 83 D.Lgs. 136/2006), legittimamente il disciplinare di gara prevede sia i criteri di valutazione dell'offerta tecnica; sia, la ponderazione con riferimento al criterio e ai singoli sottocriteri: punteggio per criterio e dettaglio per sottocriterio, con ulteriore previsione di un indice qualitativo atto a determinare il punteggio assegnato. (Nella specie si è osservato che i sub criteri presentavano *“un contenuto sufficientemente specifico e, soprattutto, rapportato e rapportabile alla dimensione contenutistica dei progetti da esaminare; sub criteri, in applicazione dei quali la commissione ha proceduto alla assegnazione di un punteggio numerico, accompagnato dall'indice qualitativo, pure previsto dal disciplinare di gara”*).

L'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 prevede l'introduzione nei bandi *“ove necessario”* di peculiari specifiche in ordine ai criteri e ai sub criteri; pertanto va respinto il dedotto difetto di motivazione nell'assegnazione dei punteggi per le singole voci, allorché l'attività valutativa, comunque intrinsecamente avente profili di discrezionalità, sia stata scandita dall'applicazione dei parametri prefissati nel disciplinare, come risulta dai verbali in atti.

La stazione appaltante non è vincolata alla pedissequa applicazione dell'allegato *“P”* al d.P.R. n. 207/2010, in quanto non sussiste, in capo alle stazioni appaltanti, l'obbligo di applicare tassativamente le formule matematiche indicate nell'art. 286, dalle quali ben possono discostarsi, alla sola, rilevante, condizione che la metodologia adottata sia tale da *“..consentire di individuare con un unico parametro numerico finale*

l'offerta più vantaggiosa (v. T.A.R. Sicilia, Sez. I, 20 maggio 2015, n. 1175).

La censura di violazione del principio di segretezza dell'offerta economica deve essere respinta, in assenza di una norma primaria o regolamentare che vieti in modo assoluto l'indicazione di elementi economici nell'offerta tecnica ed appare compatibile il quadro normativo l'inserimento nell'offerta tecnica dell'offerta di prestazioni gratuite da parte di una impresa consistenti nell'anticipo di avvio turno della guardia montante e nel posticipo dell'abbandono turno di quella smontante. Rispetto a tale dato, deve osservarsi che, in linea di principio, nell'offerta tecnica possono essere inseriti singoli dati economici, soprattutto se detti dati – i quali non devono riguardare l'offerta economica - siano funzionali alla comprensione della tipologia di servizio offerto, con riferimento a determinate strategie aziendali.

26.

- Gara - offerte – tempi di valutazione – irrilevanza - ratio.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1559/2016. Nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali, è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per le relative valutazioni, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti concorrenti possano avere fruito di maggiore o minore attenzione: ne consegue che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo di natura viziante sul procedimento valutativo. Tanto più se – come nel caso di specie - la commissione tecnica, a fronte dei rilievi opposti dalla ditta alle motivazioni della ritenuta non conformità dell'offerta, si sia nuovamente riconvocata al fine di approfondire tutti gli aspetti, confermando il giudizio negativo.

27.

- Gara – par condicio – chiarimento pubblico in corso di gara - irrilevanza.

- **Gara – offerta – conformità al capitolato – è inderogabile - fattispecie.**
- **Gara – soccorso istruttorio - limiti.**
- **Gara – offerta – conformità al capitolato – è inderogabile - mancanza della certificazione CE - rilevanza.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. N. 01559/2016. Non sussiste la violazione del principio della *par condicio competitorum*, se la stazione appaltante abbia reso pubblico un chiarimento con le modalità espressamente indicate dal capitolato speciale (ferma la inderogabilità delle clausole della *lex specialis*) di guisa che detto chiarimento sia stato reso conoscibile a tutti i concorrenti con le modalità previste e prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; ed a maggior ragione se, attraverso detto chiarimento, gli oneri imposti alle concorrenti siano stati ridimensionati. Nella specie il T.A.R. ha osservato che di detto “chiarimento si sono potenzialmente giovati - stante la pubblicità dello stesso – non solo il concorrente che lo ha richiesto”.

Ove il capitolato di gara preveda la “fornitura” di apparecchiature di scorta, legittimamente viene esclusa l’impresa la cui offerta preveda la (sola) “sostituzione da fare entro le 24h”, senza alcun riferimento alla “fornitura” delle apparecchiature di scorta.

Il c.d. soccorso istruttorio, non può essere applicato ove vengano in rilievo elementi essenziali dell’offerta tecnica, secondo quanto precisato anche dall’ANAC nella determinazione 08.01.2015, a tenore della quale “*L’ampliamento dell’ambito applicativo del soccorso istruttorio – tale da consentire il completamento o l’integrazione dell’offerta – infatti, altererebbe la par condicio, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (Ad. Pl. Cons. St. n. 9/2014 cit.), non ultimo, implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte.*”

La mancanza della certificazione CE di taluni dei prodotti offerti in sede di gara è causa di legittima esclusione se il capitolato richieda, tra

l'altro, per quanto attiene alla fornitura dei prodotti di consumo la “*marcatura CE*”, di cui costituisce parte integrante la cd. dichiarazione di conformità CE in base alla vigente normativa (artt. 11 e 16 d. lgs. n. 46/1997). Non è sufficiente a tal fine la certificazione CE risultava solo dalla scheda tecnica presentata dalla ricorrente.

28.

- **Gara – offerte – anomalia – caratteristiche.**
- **Gara – offerte – anomalia – non ha carattere sanzionatorio.**
- **Gara – offerte – anomalia – esigue differenze – irrilevanza - ratio.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1988/2016. Il giudizio di anomalia ha carattere assoluto (e non comparativo), unitario (e non composito), sintetico (e non analitico) e deve ritenersi legittimo ove per di più risulti emesso nel massimo rispetto del contraddittorio, con particolare approfondimento di dettaglio e con ampia motivazione.

Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira quindi a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'Amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dalla P.A. appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.

Ai fini della valutazione dell'anomalia non ha rilievo l'esigua differenza fra l'offerta della ricorrente e quella dell'aggiudicataria: infatti, il ribasso offerto dall'imprenditore è il frutto e la conseguenza di strategie aziendali, vantaggiosi accordi commerciali, abbattimento dell'utile propri della struttura produttiva, delle formule gestionali, dell'articolazione logistica di ogni singolo concorrente, per cui il paragone tra il valore

assoluto di distinte offerte è in sé, ai sensi e per i fini del giudizio di anomalia, ben poco significativo.

29.

- Sgombero immobile detenuti *sine titulo* – legittimità corresponsione di somme per indennità di occupazione – irrilevanza.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 3043/2016. È legittima l'ordinanza di sgombero di un capannone industriale, nell'ex complesso industriale "Chimica Arenella" per l'esecuzione di un procedimento espropriativo, necessario per la realizzazione di un'opera infrastrutturale; non rilevando i pagamenti effettuati a favore del Comune di Palermo, sia perché in essi si fa equivocamente riferimento ad una sorta di indennità di occupazione e si qualifica come locatario solo il dante causa della società attuale detentrica dell'immobile, sia perché manca, la prova di un titolo formale legittimante *ab initio* l'occupazione da parte di detta società, sia esso un atto di concessione, che un contratto di locazione.

30.

- Accertamento *incidenter tantum* relativo a diritti – giurisdizione del giudice amministrativo.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2211/2016. Il giudice amministrativo al fine di verificare i presupposti del corretto esercizio del potere amministrativo, ove l'atto impugnato (nella specie l'ordinanza con la quale il sindaco di Castellammare del Golfo ha prescritto il libero accesso al Demanio Marittimo ed al mare nella baia antistante i faraglioni di Scopello e l'ex Tonnara di Scopello) implichi un giudizio sull'esistenza o meno della servitù di uso pubblico o su eventuali altri diritti di natura demaniale trattandosi di accertamento *incidenter tantum* relativo a diritti; e ciò secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1,

c.p.a. a tenore del quale “*Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale*”.

31.

- Edilizia – lottizzazione abusiva – confisca disposta in sede penale – Giurisdizione del giudice amministrativo - limiti.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1783/2016. È inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda proposta al GA per l'accertamento della inopponibilità al ricorrente della statuizione di confisca ai sensi dell'art. 19 della l. n. 47/1985 di un insediamento urbanistico ed edilizio, derivante dalla sentenza penale che abbia accertato il reato di lottizzazione abusiva, seppur assistita da titoli concessori rilasciati dal Comune (fattispecie relativa a ricorso promosso da un promittente acquirente, e possessore, di un immobile facente parte del complesso immobiliare di Pizzo Sella (v. sentenza del Pretore di Palermo n. 292/2000); sia, un'azione di risarcimento dei danni; e, con il ricorso per motivi aggiunti, anche un'azione di annullamento dell'ordine di sgombero emesso dalla resistente Amministrazione comunale. Nella delicata ed annosa questione il T.A.R. ha avuto modo di precisare che l'ordine di sgombero doveva essere qualificato, non già come un provvedimento dotato di forza autoritativa, bensì come un atto di diffida di natura paritetica, volto alla tutela di beni ormai di proprietà comunale.

32.

- Demolizione e ricostruzione – in area SIC e ZPS - valutazione di incidenza – non occorre.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1591/2016. La mera ricostruzione, anche *ab imis*, di manufatti edilizi già esistenti non

introduce nell'ambiente alcun *aliquid novi*, ma, al contrario, recupera organismi già realizzati, sicché il relativo intervento edilizio, ove ricada in area S.I.C. e Z.P.S., non va preceduto da valutazione d'incidenza ambientale, stante l'assenza di “*ampliamenti, incrementi, modifiche*” Fattispecie in cui il T.A.R. ha annullato l'atto di ritiro in autotutela di una concessione edilizia n. 25, rilasciata al ricorrente e relativa alla “*sostituzione dei solai e ristrutturazione interna dei due immobili*”. (Nella specie, il pregresso giudizio penale era stato rilevato sulla base di un elaborato peritale, che i lavori posti in essere non hanno determinato “*variazioni planimetriche e volumetriche dei due corpi di fabbrica rispetto alle consistenze plano-volumetriche preesistenti, salvo lievi difformità rientranti nei limiti di tolleranza*”). Trova applicazione in tali casi il disposto dell'art. 3 del D.A. 30 marzo 2007, ai sensi del quale non è necessaria la previa valutazione di incidenza ambientale per gli “*interventi di qualsivoglia natura che non comportino ampliamenti dell'esistente, aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma e/o cambio di destinazione d'uso, variazioni tipologiche formali e/o plano-altimetriche*”. Una tale conclusione, ha osservato il T.A.R., è perfettamente in linea con la *ratio* dell'istituto della valutazione di incidenza previsto dall'art. 5 D.P.R. 357/1997: la disposizione in parola, infatti, sottopone l'attività edilizia all'interno dei siti protetti ad un previo sub-procedimento teso a scrutinare la compatibilità ambientale degli “*interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso*”.

33.

- Sanatoria - nulla osta soprintendenza – diniego - in area non soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità – illegittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2554/2016. Illegittimamente la competente Soprintendenza BBCCAA rigetta l'istanza di sanatoria ex art. 32 L. 326/2003 (c.d. terzo condono), di opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in pedissequa applicazione di specifica previsione contenuta nel dato normativo nazionale di cui alla legge citata. (Fattispecie relativa ad ampliamento di un corpo basso e cambio di destinazione d'uso, nonché alla realizzazione di un pergolato. Ha ritenuto il T.A.R., che il c.d. terzo condono, in ragione delle modalità di recepimento in ambito regionale della normativa fondamentale di cui alla L. 47/1985, opera nel senso di non consentire la sanabilità delle opere realizzate in aree sottoposte a vincoli assoluti di inedificabilità, non anche per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli relativi).

34.

- **Titolo abilitativo – opera in difformità – sanatoria – verifica del comune - limiti.**

- **Abusi – sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria – scelta – motivazione – occorre.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2555/2016. L'aumento del volume originario in misura inferiore al 20% rispetto a quanto assentito dalla PA impedisce di inquadrare l'intervento nell'ambito delle cd. variazioni essenziali, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 37/1985; con conseguente obbligo del comune di verificare la conformità alle norme urbanistiche non già dell'intero capannone, bensì delle sole modifiche apportate in parziale difformità, e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della l. n. 47/1985 previa doverosa valutazione circa l'impossibilità di disporre la demolizione delle opere aggiuntive, come, del resto, esplicitamente richiesto dal ricorrente con istanza acquisita del 09.07.2014 (in atti).

La P.A., in base all'art. 12 della l. n. 47/1985, vigente *ratione temporis*, deve operare una scelta tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria, valutando preventivamente se la demolizione possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità; la disposizione

richiamata impone, pertanto, alla P.A. di operare tale valutazione preliminare prima di disporre la demolizione, e di darne specificamente atto, in quanto il presupposto per l'applicazione della disciplina sanzionatoria pecuniaria, in luogo di quella reale, è quello della salvaguardia della staticità della parte non abusiva del manufatto.

35.

- Omessa conclusione ablativa - tutela risarcitoria – giurisdizione del giudice amministrativo.

- Omessa conclusione ablativa – art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 - effetti.

- Omessa conclusione ablativa – art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 - applicazione a fatti anteriori - legittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 690/2016. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche laddove il procedimento all'interno del quale siano state espletate non sia poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi". Cons. St., sez. IV, sentenza n. 131 del 12.3.2015).

La mancata conclusione del procedimento di esproprio avviato dall'Amministrazione in danno del privato per la realizzazione di un'opera pubblica a seguito dell'annullamento in sede costituzionale dell'art. 43 d.P.R. n. 327/2001 e del sopravvenuto art. 42-bis (introdotto con D.L. n. 98 del 2011), è nel potere discrezionale dell'Amministrazione acquisire il bene "*in sanatoria*". In particolare, il legislatore ha sancito che l'Amministrazione, valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, possa decidere se demolire in tutto o in parte l'opera, restituendo l'area al proprietario (che tale è sempre rimasto), oppure disporre l'acquisizione.

Il potere discrezionale dell'Amministrazione di acquisizione del bene "*in sanatoria*" di cui alla novella normativa ex art. 42 bis trova applicazione anche in relazione "*ai fatti anteriori*" alla sua emanazione, come per l'appunto quello in esame (art. 42 bis, comma 8), ed è applicabile nella Regione Siciliana in virtù del rinvio dinamico, dapprima sancito dall'art. 36 L.R. n. 7 del 2002 e, poi, dall'art. 1, primo comma, L.R. n. 12 del 2011, che hanno entrambe stabilito, salvo deroghe particolari che in questa sede non interessano, la diretta applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001 e delle sue successive integrazioni e modificazioni nel territorio della Regione.

36.

- Pubblico impiego contrattualizzato – scorrimento graduatoria – giurisdizione giudice ordinario.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2084/2016. Sfugge alla giurisdizione del GA il ricorso tendente ad ottenere l'accertamento del diritto di pubblici dipendenti contrattualizzati ad essere inquadrati nella categoria superiore, tramite lo scorrimento della graduatoria formatasi in esito alla progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, Area amministrativo-gestionale.

Il T.A.R. ha rilevato che trattavasi di progressione verticale, peraltro con riferimento non già a posti resisi vacanti, ma a posti *ab origine* esistenti, vacanti e disponibili, che l'Ateneo ha consapevolmente escluso dalla selezione interna, cui i ricorrenti avevano partecipato.

37.

- Informativa interdittiva antimafia – a fronte di situazione poco significativa – illegittimità - fattispecie.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1588/2016. Illegittimamente viene disposto il diniego dell'iscrizione della società ricorrente negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (cd. white list) istituiti presso la Prefettura - UTG di Caltanissetta (comunicato con la medesima nota dell'11.5.2015); se l'Amministrazione abbia fatto discendere l'assunta permeabilità mafiosa da "*rapporti di fornitura di modestissimo importo intrattenuti tre anni prima con quattro imprese*

terze, due delle quali neppure destinatarie di informative antimafia tipiche, nell'esecuzione di un unico e solo appalto”; e se, oltretutto, i nominativi di tali imprese sarebbero stati tempestivamente comunicati alla stazione appaltante, e per suo tramite all'Amministrazione dell'Interno, “unitamente al certificato camerale dal quale ancora risulta il nulla osta antimafia”.

38.

- Informativa interdittiva antimafia – asserito rapporto di convivenza – inesistenza dello stesso – illegittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2218/2016. Sono illegittime l'Informativa Prefettizia interdittiva a carico di una società cooperativa ed il successivo provvedimento di cessazione rapporto contrattuale, in essere, basati essenzialmente su di un asserito controindicato rapporto di convivenza che risulti smentito dai documenti di causa. Il T.A.R. Ha rilevato che nella specie l'errore sembrava derivare dal recepimento del rapporto della Questura nel quale si richiamavano dichiarazioni superate da fatti successivi.

39.

- Informativa interdittiva antimafia – società – imposizione di sostituzione della mandante - legittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1980/2016. In forza dell'art. 12 DPR n. 252/1998, l'Amministrazione nelle situazioni indicate nel precedente art. 10, comma 7, che comunque non vedano direttamente coinvolta nel rapporto con l'amministrazione pubblica la società mandataria, ma solo la mandante, può “imporre” la sostituzione di quest'ultima, *“entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori.”* Tale termine è

sì ordinatorio, ma è indicato dalla norma come termine massimo (“entro”).

In tal modo – ha osservato il T.A.R. - la norma consente dunque la prosecuzione del rapporto senza che venga coinvolto l'intero raggruppamento, alla sola condizione che l'impresa (mandante) colpita da interdittiva venga estromessa.

40.

- Informativa interdittiva antimafia – reati significativi – rilevanza.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1619/2016. L'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti del socio di una società per reati significativi, può validamente considerarsi indicativa di tentativo di infiltrazione mafiosa, tale da legittimare la nota prefettizia negativa (Fattispecie relativa a nota del febbraio del 2002 con la quale la Prefettura di Caltanissetta aveva comunicato il recesso da un contratto e a successiva nota con la quale la stessa Prefettura aveva comunicato di l'attivazione della procedura *ex art.* 12 DPR n. 252/1998).

41.

- Informativa interdittiva antimafia – vincolo di sangue e costume familiare – rilevanza - fattispecie.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 652/2016. In tema di impugnative di provvedimenti interdittivi antimafia e conseguenti effetti rescissori sui contratti in corso, “il generico e di per sé insufficiente elemento del vincolo di sangue dei soci dell'impresa con appartenenti a consorzierie di stampo mafioso”, può assumere “una concreta, attuale e pregnante valenza indiziaria proprio alla luce di tali pregressi accertamenti giudiziari, da cui si evince un costume familiare ... di intestazione fittizia di beni a prossimi congiunti manifestatosi in passato e

certo suscettibile di ripetizione in futuro e che, pertanto, rende oggettivo e fondato il rischio di una permeabilità mafiosa della società ricorrente”.

42.

- Informativa interdittiva antimafia – sindacato del giudice amministrativo – limiti.

- Informativa interdittiva antimafia – verso legale rappresentante di una società – per segretaria figlia di soggetto contrindicato – rilevanza del contesto - legittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1794/2016. Il giudizio prefettizio non deve attingere il livello della certezza o dell'alta probabilità razionale, ma, più semplicemente, quello della ragionevolezza, della non pretestuosità, della coerenza logica: l'opinabilità di tale valutazione, infatti, attiene al merito amministrativo ed è sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo, che è Giudice della legalità, non dell'opportunità dell'esercizio del potere.

È legittima l'informativa prefettizia interdittiva volta a colpire il legale rappresentante di una società della quale sia dipendente con mansioni segretariali, la figlia un soggetto *“con precedenti penali per associazione mafiosa, estorsione, rapina aggravata, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sottoposto, con decreto emesso dal Tribunale ..., alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno per anni tre”*, nonché *“fratello del più noto pluripregiudicato mafioso”*, se l'interdittiva sia stata emanata *“sulla scorta di un articolato, approfondito, puntuale ed oggettivo basamento istruttorio, costituito dalle risultanze di attività d'indagine (pedinamenti, osservazioni, intercettazioni telefoniche ed ambientali) svolte da Pubblici Ufficiali nell'adempimento dei compiti di ufficio”*.

43.

- Informativa interdittiva antimafia – società di capitali – accertamenti nei confronti dei soci e del legale rappresentante - estensione ad altri soggetti - legittimità.

Informativa interdittiva antimafia – RTI – estromissione impresa controindicata - legittimità.

Informativa interdittiva antimafia – avviso avvio procedimento – non occorre.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. **1620/2016**. In caso di società di capitali l'informativa può essere chiesta nei confronti dei soci, oltre che del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, ex artt. 2 e 10 del D.P.R. n. 252/1998. Ciò in quanto, a mente del co. 8 dell'art. 10 del medesimo DPR n. 252 cit., la Prefettura può estendere *“gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”*.

Legittimamente la Prefettura, a seguiti di emissione di informativa antimafia impone alla capogruppo mandataria di una associazione di imprese l'estromissione della ricorrente ai sensi dell'art. 12, co. 1, DPR n. 252/1998 nel termine di trenta giorni; termine che è indicato dalla norma come termine massimo (“entro”) ed è comunque posto non nell'interesse dell'impresa destinataria dell'informativa, ma nell'interesse delle parti del rapporto contrattuale (mandataria che agisce per il raggruppamento e stazione appaltante), quale tempo congruo per individuare il nuovo soggetto partecipante al RTI, idoneo alla prosecuzione dei lavori e a ripristinare l'affidabilità del gruppo. Nessun interesse può avere, dunque, la parte a contestare l'eventuale mancata concessione di un termine maggiore o comunque il fatto di non aver potuto usufruire dell'intero periodo di trenta giorni dal 15 febbraio 2002, posto che l'effetto dell'interdittiva per la ricorrente si era già prodotto e la sua mancata sostituzione avrebbe avuto come unico effetto di coinvolgere l'intero raggruppamento e comportare il venir meno dell'intero contratto.

L'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'informativa antimafia ed al successivo provvedimento di revoca di un'aggiudicazione rilasciata, atteso che trattasi di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza” (Cons. St., V, 2 marzo 2009, n. 1148; conf. Id, 28 febbraio 2006, n. 851).

44.

- Informativa interdittiva antimafia – società cooperativa - legale rappresentante – meri rapporti di parentela - illegittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. N. 01842/2016. É illegittima la nota con cui la Prefettura rende noto ad un Comune che “ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. c) del DPR 252/1998, sussiste nei confronti di una società cooperativa sociale il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata”, ove detta informativa, risulti essere basata sul solo rapporto di parentela, pur stretto, del legale rappresentante della cooperativa con un soggetto “*ritenuto*” fiancheggiatore (dunque non componente effettivo) della “*locale famiglia stiddaria*” e, comunque, deceduto nel 1997 e con un altro individuo in atto detenuto (con pena inflitta a vita), senza che siano enucleati, neppure sommariamente, gli specifici profili atti a lasciar presumere che siffatto vincolo parentale possa tradursi in un effettivo, attuale e concreto condizionamento mafioso della Cooperativa ricorrente. Tanto più se:

- le relazioni delle Forze dell’Ordine versate in giudizio e propedeutiche all’emanazione dell’informativa segnalino che “*non risultano elementi ostativi*” a carico della Cooperativa
- nel 2007 la stessa Prefettura abbia rilasciato informativa liberatoria in relazione ad una società di cui era allora socio il padre dell’odierna ricorrente (cui pure si riferivano i predetti rapporti parentali).

45.

- Istruzione pubblica – non ammissione alla classe successiva – motivazione del corpo insegnante e carenze nel supporto del cotesto familiare - legittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2462/2016. È legittima la non ammissione di un alunno alla seconda classe inferiore, laddove il corpo insegnante, nella relazione finale, abbia “debitamente motivato le ragioni ostative all’ammissione della minore alla classe successiva a quella frequentata, atteso il regresso nel rendimento manifestato nel corso del secondo quadrimestre da parte della minore”.

46.

- Informativa interdittiva antimafia – società cooperativa – inesistenza di indizi adeguati - illegittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 3161/2016. È illegittima la nota prefettizia recante l'informativa interdittiva a carico di una società cooperativa se dalla stessa non si evincono indizi evidenti e, per così dire, “liquidi” di possibile ed attuale permeabilità mafiosa della cooperativa. Nella specie il T.A.R. ha rilevato che, in disparte i precedenti penali del padre del ricorrente e della moglie di un altro consigliere della cooperativa, per vero risalenti e relativi a reati estranei al fenomeno mafioso, l’unico elemento potenzialmente rilevante in tal senso era costituito dal fatto che il suocero del legale rappresentante della cooperativa ricorrente, pur privo di precedenti penali, sarebbe solito “*accompagnarsi con persone contro-indicate*”, tra cui svariati soggetti condannati per associazione mafiosa.

47.

- Informativa interdittiva antimafia – rapporto con misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa – esigenza di coerenza - sussiste.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 184/2017. A prescindere dalla sussistenza o meno di una incompatibilità ontologica tra la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa *ex co.* 8 dell'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 9, concessa su proposta dell'ANAC, e l'interdittiva antimafia detta misura è tale da incidere fortemente sul rischio di infiltrazioni criminali. Risulta pertanto illogica la determinazione del Prefetto secondo cui proprio la misura di sostegno possa contribuire rafforzare il giudizio di esposizione della ditta al pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso.

48.

- Informativa interdittiva antimafia – formalità – mera comunicazione della Prefettura di informazioni agli Enti locali –su soggetti concessionari di beni sequestrati – è una mera prassi.

- Informativa interdittiva antimafia – società cooperativa – legale rappresentante – esposizione di dati generici - illegittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 3161/2016. La comunicazione, da parte della Prefettura, di informazioni agli Enti locali in relazione ai soggetti che si rendano concessionari di beni sequestrati alla criminalità organizzata, è disposta in base ad una mera “*prassi*” amministrativa, che, per quanto “*consolidata*”, è comunque priva di base normativa: la nota della Prefettura non è, pertanto, una informativa antimafia in senso proprio, bensì una mera comunicazione informativa emessa a fronte di espressa richiesta dell'Ente locale e volta a rendere l'Ente edotto delle risultanze investigative circa i soggetti apicali dell'impresa concessionaria. Di conseguenza i provvedimenti assunti dal Comune non possono rappresentare atti dovuti ai sensi dell'art. 94, comma 2, D.Lgs. 6

settembre 2011, n. 159, ma, al contrario, rientrano nella discrezionalità dell'Ente, *naturaliter* subordinata alla confezione di un congruo, solido e logico corredo motivazionale, nella specie del tutto assente.

Ove le indicazioni della prefettura assumano quale unico elemento potenzialmente rilevante il fatto che il suocero del ricorrente, legale rappresentante di una cooperativa, pur privo di precedenti penali, sia solito “*accompagnarsi con persone contro-indicate*”, tra cui svariati soggetti condannati per associazione mafiosa, tale circostanza, in sé considerata, non è sufficiente a dimostrare un'attuale, concreta ed effettiva penetrabilità mafiosa della società cooperativa. (Nella fattispecie il T.A.R. ha rilevato come le allegate “*frequentazioni*”, per vero riferite a soggetto estraneo alla compagine sociale della cooperativa ed avvinto al ricorrente da vincoli di mera affinità, non si erano tradotte, per quanto in atti, in specifici rapporti d'affari, in cointeressenze economiche, in rapporti finanziari, ma erano rimaste confinate in un ambito per così dire “sociale”; ambito giustificato nella specie anche dalle ridotte dimensioni della cittadina di residenza del suocero dell'interessato.

49.

- Informativa interdittiva antimafia – comproprietà di azioni – con soggetto controindicato - insufficienza.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 389/2016. Illegittimamente la prefettura valutata negativamente la richiesta di una società di riesame di pregressi provvedimenti interdittivi, ove l'unica controindicazione, per la società richiedente, risulti essere la condivisione al 50%, della proprietà di altra società con soggetto contrindicato, perché condannato per associazione mafiosa, sottoposto nel 2006 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., definito dalle Forze dell'ordine “noto mafioso”.

50.

- Informativa interdittiva antimafia – atipica – effetti - fattispecie.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 639/2016. È legittima la nota con cui un Consorzio Stabile comunica ad altra impresa di non potere accettare un preventivo dalla stessa presentato per la fornitura di veicoli (nell'ambito dell'appalto relativo al Sistema Tram Città di Palermo), a causa del diniego espresso dalla committenza (AMAT) sulla base di una informativa prefettizia atipica.

51.

- Università – quiz selettivi – corso di laurea delle Professioni sanitarie - graduatoria locale competenza T.A.R. locale.

- Università – quiz selettivi – corso di laurea delle Professioni sanitarie - diritto di allattamento della candidata mamma – limite ragionevole - legittimità.

- Università – quiz selettivi – corso di laurea delle Professioni sanitarie - rispetto principio anonimato - precisazioni.

- Università – quiz selettivi – corso di laurea delle Professioni sanitarie - presenza di rappresentanti sindacali nelle aule - irrilevanza.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 614/2016. In tema di procedure selettive mediante quiz per l'accesso al corso di laurea delle Professioni sanitarie in Logopedia per l'anno accademico 2014/2015, poiché non viene in rilievo una “graduatoria unica nazionale” (come quella prevista dall'art. 10, co. 4, D.M. n. 85/2014), bensì una graduatoria a livello locale, costituente il risultato di una procedura indetta dall'Università, la competenza a decidere non può che essere del T.A.R. locale e non del T.A.R. del Lazio, Roma.

Le procedure selettive mediante quiz per l'accesso al corso di laurea delle Professioni sanitarie in Logopedia per l'anno accademico 2014/2015, non possono ritenersi viziate per il fatto che è stato disposto

il **divieto di allattare fuori dall'aula** in quanto tale divieto è stato limitato alla sola, ristretta, fase temporale di somministrazione dei test; sicché la preclusione, quale risultante dal relativo verbale, era nel senso non già di non allattare in assoluto, bensì di allattare fuori dall'aula nel solo tempo a disposizione per lo svolgimento del test (ore 11.00-12.40). (Il T.A.R. ha rilevato come “nel bilanciamento tra due contrapposte esigenze – quella della mamma, di allattare e quella di assicurare lo svolgimento delle prove nella massima trasparenza nel (solo) tempo di somministrazione dei test – la misura adottata dalla commissione si presenta corretta, a maggior ragione considerando che non vi è alcuna evidenza documentale che la ricorrente avesse comunicato per tempo la detta peculiare situazione; restando, quindi, destituito di fondamento giuridico anche il denunciato trattamento discriminatorio”).

Le procedure selettive mediante quiz per l'accesso al corso di laurea delle Professioni sanitarie in Logopedia per l'anno accademico 2014/2015, non possono ritenersi svolte in violazione dei principi di anonimato e di trasparenza in quanto

- la scheda anagrafica non imbustata è stata consegnata ad ogni candidato prima dell'inizio della prova ed è stata inserita nella relativa busta, auto-sigillante, secondo le indicazioni peraltro contenute nello stesso “foglio istruzioni” secondo cui ogni candidato, subito dopo l'apposizione dell'etichetta barcode, avrebbe dovuto firmare la scheda anagrafica e richiuderla nell'apposita busta auto-sigillante.
- la scheda anagrafica conteneva il solo codice a barre, a differenza di altre procedure oggetto di altro contenzioso, in cui in detta scheda era stato riportato, oltre al codice a barre (leggibile solo otticamente), anche un codice identificativo alfanumerico uguale a quello apposto sul modulo risposte;
- i moduli-risposte sono stati corretti con lettore ottico, senza che risultasse, già in sede di correzione automatica, l'abbinamento con la scheda anagrafica;

- i moduli-risposte e le schede anagrafiche (già chiuse, ciascuna, in busta) sono stati a loro volta chiusi in plichi separati alla presenza di candidati testimoni, presenti anche durante le fasi della correzione.

In tema di procedure selettive mediante quiz per l'accesso al corso di laurea delle Professioni sanitarie in Logopedia per l'anno accademico 2014/2015, la presenza di rappresentanti sindacali nelle aule non implica violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 perché la disposizione si riferisce solo alla composizione delle commissioni esaminatrici, e dalla documentazione in atti risulta che nessuno dei soggetti indicati nel ricorso facesse parte della commissione generale o delle commissioni d'aula.

52.

- Causa di servizio – diniego – evento mortale occorso durante il servizio ma non per causa di servizio – legittimità - fattispecie.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 3156/2016. Legittimamente l'amministrazione rigetta l'istanza con cui il padre di un Militare dell'Esercito deceduto durante il servizio chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del figlio, ove risulti accertato, anche alla luce delle dichiarazioni dei commilitoni presenti all'evento, che il militare, in servizio in una struttura adibita, nel periodo estivo, a stabilimento balneare per il personale dell'Amministrazione, è deceduto per un tuffo effettuato nella parte bassa della piscina che determinava l'urto del capo contro il fondo. Il T.A.R. ha rilevato altresì che la causa della morte come confermato anche dall'autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria, è rappresentata dal tuffo effettuato peraltro in un orario in cui vigeva il divieto di balneazione nella piscina e, comunque, con assoluto divieto di effettuare tuffi.

53.

- Infermità - Causa di servizio – termine ex D.P.R. 461/2001 - non ha natura perentoria.

- Infermità - Causa di servizio – diniego – motivazione Comitato – rilevanza fattori multipli costituzionali o acquisiti - sussiste.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 583/2016. In tema di procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, il termine fissato dal D.P.R. 461/2001, non riveste natura perentoria. Tale conclusione esegetica si fonda sia sull'assenza, nella norma, di espresse previsioni testuali che ricolleghino un qualche effetto giuridico all'inutile decorso del termine, sia sulla più generale considerazione dell'inesauribilità del potere amministrativo, tanto più in procedimenti ad istanza di parte, in relazione ai quali, del resto, il legislatore ha significativamente previsto il rimedio del cosiddetto "silenzio – inadempimento" (artt. 31 e 117 c.p.a.), che, rendendo coercibile l'esercizio del potere dopo la scadenza del termine all'uopo previsto, dimostra *a contrario* che il decorso del tempo non riveste, *ex se*, valenza estintiva o invalidante (sul principio secondo cui, in mancanza di una specifica disposizione che espressamente individui la natura decadenziale del termine, questo può qualificarsi "*perentorio*" soltanto se dal suo inutile decorso consegue la perdita della possibilità di provvedere da parte dell'organo, cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V sent. n. 4599 del 1 ottobre 2015).

Non appare meritevole di censura il parere con il quale il Comitato dal di cui al D.P.R. 461/2001 nega la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ritenendo che la patologia in questione "*può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale*" e che, comunque, "*nel servizio prestato ... non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante*" (il ricorrente lamentava che il Comitato non avrebbe specificamente valutato "*l'incidenza dell'attività lavorativa svolta in concreto ... e dell'esposizione ... a fattori di stress che ben possono rappresentare una concausa efficiente e determinante della patologia*", avendo egli prestato servizio "*... con turni regolari di lavoro che andavano dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 19.30 alle 7.30 e, nelle sei ore a disposizione tra un turno e l'altro, rientrava nel luogo di*

residenza, Enna, per potere pranzare e poi ripartire per svolgere il servizio serale e notturno” non potendo fruire di un adeguato riposo, né di corretta alimentazione, ritenuti fattori eziologicamente rilevanti unitamente allo stress insito nel servizio di vigilanza e scorta.

54.

- **Infermità - causa di servizio – patologia di natura cardio-vascolare**
- **diniego – presenza di *stressor* e acclarata inesistenza rischi di tipo eredo-costituzionale - illegittimità.**
- **Infermità – causa di servizio – sindacato del giudice amministrativo**
- **limiti.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1785/2016. È illegittimo il diniego di riconoscimento ad un Vigili del Fuoco della causa di servizio e dell'equo indennizzo per una patologia di natura cardio-vascolare se la disposta verifica risulti evidenziato che l'interessato, pur presentando un fattore di rischio immodificabile (il sesso maschile), non presenta alcun elemento riconducibile a fattori di rischio di tipo eredo-costituzionale; apparendo, quindi, quale unico fattore valutabile proprio la dipendenza della patologia cardio-vascolare da “*stressors*” riconducibili alle mansioni svolte per circa vent'anni, le quali, per le loro concrete caratteristiche, possono avere causato l'insorgenza di un notevole stress psico-fisico nel soggetto; elementi, questi, che non risultano essere stati presi in considerazione dal Comitato di Verifica.

Il sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi in relazione a domande di dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di servizio e/o di riconoscimento dell'equo indennizzo è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall'atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione (per tutte Consiglio di Stato, IV, 16 ottobre 2009 , n. 6352).

55.

- Trasferimento d'autorità – incompatibilità ambientale esposta in astratto - illegittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2209/2016. Alla stregua dei principi di cui all'art. 238 DPR n. 90/2010, in tema di trasferimento del militare per “obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione”, è illegittimo il provvedimento che dispone il trasferimento del militare la cui motivazione risulti mancante di “riferimenti chiari a situazioni oggettive ... tali da far intendere con sufficiente chiarezza quali siano stati i motivi dell'incompatibilità”. (Nella specie il T.A.R. ha osservato che il provvedimento era motivato per *relationem* alla proposta formulata dal Comandante provinciale, senza alcuna concreta indicazione di fatti, in ragione dell'asserito accentuarsi nel corso degli ultimi mesi “degli episodi di incomprensione che hanno generato un'insanabile incompatibilità caratteriale” fra il ricorrente, “il personale effettivo al predetto Nucleo Comando e il Comandante della Compagnia”; nonché del “contrasto interpersonale e irreversibile ... sorto a causa di una peculiare componente caratteriale del Sottoufficiale”, che “ha generato un tangibile disagio ambientale sfociato – non di rado – in incresciosi malumori, ansie e tensioni fra l'interessato e i soggetti su indicati).

56.

- Infermità - causa di servizio – diniego – legittimità - fattispecie.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1837/2016. Il ricorso rivolto da Agente scelto del corpo della Polizia Penitenziaria contro il decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ritiene non dipendente da causa di servizio l'infermità “*documentata meniscopatia interna ginocchio dx sede di pregresso trauma distorsivo a modica incidenza funzionale*”, accertata dalla C.M.O è fondato e merita accoglimento ove risulti che l'Agente mentre

trovavasi in servizio nel penitenziario dell'Ucciardone ed in presenza di due colleghi, l'interessato “*faceva un brusco movimento con la gamba dx, procurandosi un forte dolore*”, da cui sarebbe derivata una lesione al menisco, accertata il giorno successivo presso l'Ospedale Civile di S. Agata di Militello.

57.

- **Infermità – causa di servizio – diniego – motivazione *ob relationem* - sufficienza.**
- **Infermità - causa di servizio – diniego – verifica in sede processuale – esiti favorevoli al ricorrente – rimessione al competente comitato per nuova verifica.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2596/2016. Il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all'Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso. Ne deriva che la p.a. è tenuta a motivare in maniera particolareggiata solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere di tale Comitato, ma non quando ritenga, invece, di condividerlo (per tutte Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2008, n. 3146).

In tema di riconoscimento o meno della causa di servizio da parte del competente Comitato di verifica per le cause di servizio, ove l'esito della verifica disposta dal giudice amministrativo non chiarisca il metodo col quale si è proceduto all'esame degli atti medico-legali presenti nel fascicolo di causa, va rimessa al detto Comitato una rinnovata valutazione sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive dell'infermità in questione, in relazione a tutti i fatti di servizio, compresi quelli riferiti in corso giudizio dall'amministrazione e quelli riferiti dalla parte nel corso della verifica.

58.

- Infermità - causa di servizio – diniego – motivazione – incentrata su normalità mansioni svolte - sufficienza.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 3159/2016. Legittimamente l'amministrazione nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia basata su ipertensione arteriosa, se dalla documentazione disponibile non emerge l'abnorme gravosità delle mansioni svolte dall'interessato, nella specie sostituto commissario della P.S. in servizio presso la locale questura. Ha rilevato il T.A.R. che la gravosità delle mansioni, per porsi come causa (anche) giuridicamente rilevante della lamentata infermità, debbono connotarsi per eccezionale e prolungata pesantezza, non essendo sufficiente la mera indicazione di situazioni di disagio e stress che sono di regola comuni agli operatori di polizia.

59.

- Vittima del dovere – evento occorso durante servizio “fuori area” – diniego - legittimità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 1586/2016. Il riconoscimento dei benefici previsti dal D.P.R. 243/2006, invece, richiede un'oggettiva “*straordinarietà*”, da truardarsi non in senso assoluto (con riferimento, ad esempio, alle condizioni di vita di un impiegato civile dello Stato), bensì in senso relativo, ossia rispetto alle stesse mansioni, attività, abitudini di vita proprie di un Militare: può, dunque, a mero titolo di esempio, ascriversi un tale carattere all'attiva partecipazione in scontri bellici, alla conduzione di operazioni particolarmente rischiose, al coinvolgimento in episodi di terrorismo, ma non alla mera prestazione di servizio “fuori area”, rappresentando questa una circostanza “*ordinaria*” per un appartenente alle Forze Armate in servizio permanente effettivo. (Nella specie l'Amministrazione ha rigettato l'istanza di riconoscimento

della qualità di soggetto “equiparato” a vittima del dovere ai sensi del D.P.R. 243/2006 per un militare dell'Esercito che dal 1998 al 2014 aveva preso parte a diverse missioni all'estero, accusando progressivamente varie problematiche di salute che ne hanno infine determinato il collocamento in congedo assoluto per permanente inidoneità al servizio).

-

60.

- Esame prioritario ricorso incidentale pregiudiziale – inversione del criterio - possibilità.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 3154/2016. Nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, deve essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale quello incidentale escludente, che sollevi un'eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario, in quanto soggetto che è stato correttamente escluso (Adunanza plenaria del Cons. di St. decisione n. 9 del 25 febbraio 2014); e tuttavia, l'esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora risulti manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile.

61.

- Deposito tardivo memoria – incidenza rinvio PAT dopo 30 giugno 2016 – errore scusabile - sussiste.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2209/2016. L'istanza di riconoscimento dell'errore scusabile e rimessione in termini formulata ex art. 37 c.p.a. in relazione al deposito tardivo di una memoria conclusiva va accolta se il termine di scadenza (1 luglio 2016), sia coinciso col rinvio dell'entrata in vigore del PAT, prevista appunto per giorno 1 luglio, 2016, disposto con provvedimento legislativo adottato nella sera del 30 giugno 2016.

62.

- Accredитamento – diniego – per assenza autorizzazione sanitaria – illegittimità - fattispecie.

T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 631/2016. È illegittimo il decreto dell'Assessorato reg. salute che rigetta l'istanza di accreditalmento al servizio sanitario regionale presentata, ex art. 4 D.A. 1° luglio 2005 e art. 9 del D.A. n. 890/2002, dal titolare di uno studio di odontoiatria e protesi dentaria in possesso di autorizzazione sanitaria già rilasciata nel maggio del 2003 ed inserito nell'elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili all'accréditalmento; ove tale decreto sia motivato non per la mancanza dell'autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del D.A. n. 890/2002, ma per non averla richiesta entro il termine di 180 giorni previsto dall'art. 10 dell'allegato allo stesso D.A. .

Il T.A.R. ha ritenuto fondato il rilievo sollevato dalla ricorrente secondo il quale, se è vero che la norma richiamata nel provvedimento impugnato prevede che gli studi odontoiatrici operanti alla data in vigore del decreto chiedano l'autorizzazione sanitaria entro 180 giorni, è pur vero che la norma non contempla alcuna sanzione per il suo mancato adempimento.

Ha ribadito altresì, alla stregua dei precedenti giurisprudenziali, che la differenza sostanziale che esiste tra gli ambulatori e gli studi medici privati è che soltanto per i primi può ritenersi operante, ai fini dell'accréditalmento, il requisito prescritto dall'art. 4 del D.A. 1° luglio 2005 e dall'art. 9 del D.A. n. 890/2002, ossia di avere ottenuto l'autorizzazione sanitaria prima dell'entrata in vigore dello stesso D.A. n. 890/2002 (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1781/2009; C.G.A. n. 260/2011).

63.

**- Ricorso giurisdizionale amministrativo – legittimazione passiva
Assessorato Salute Regione Siciliana – ruolo di ente finanziatore –
estromissione dal giudizio – fattispecie.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 200/2016. L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, va estromesso per difetto di legittimazione passiva dal giudizio che abbia ad oggetto domande non rivolte contro l'Amministrazione regionale, che non abbia preso parte ad alcuna fase della gara d'appalto posta in essere da una ASP, limitandosi ad assegnare le somme necessarie.

64.

**- Servizio idrico integrato – aumenti tariffari retroattivi – limiti
temporali.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2533/2016. L'applicazione retroattiva degli aumenti tariffari può essere conseguita solo se deliberata dal competente organo entro il termine previsto annualmente per gli enti locali per l'approvazione dei bilanci; sicché, in assenza della deliberazione adottata entro il prescritto termine, l'incremento tariffario non può avere efficacia retroattiva (v., per una diffusa motivazione. Sulla base di tale rilievo il T.A.R. ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'Acque Potabili Siciliani s.p.a. (APS), riconoscendo infondato l'interesse della stessa ad ottenere il richiesto adeguamento tariffario, in quanto applicabile a partire da gennaio 2010 e, quindi, comprendente un arco temporale antecedente alla pronuncia di decadenza dalla concessione del servizio ai sensi dell'art. 37 della convenzione di gestione.

65.

- Ordinanza contingibile e urgente – per accesso pubblico al mare della baia di Scopello – coinvolgimento di proprietà privata – illegittimità.

Ordinanza contingibile e urgente – per accesso pubblico al mare della baia di Scopello – accordo tra privato e Soprintendenza - rilevanza.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. N. 02211/2016. È illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco di Castellammare del Golfo, coinvolgendo particelle di proprietà privata ha prescritto che *“l'accesso al Demanio Marittimo ed al mare nella baia antistante i faraglioni di Scopello e l'ex Tonnara di Scopello è libero, gratuito e fatte salve le regole di cui ai punti successivi è fatto divieto a chiunque di porre ostacoli o limitazioni a detto libero accesso pedonale al mare”* (art. 1), prevedendo che per il libero transito *“dovrà essere lasciato un passaggio (varco) non inferiore a ml. 1,50, sia nella stradella che conduce dalla strada provinciale al cancello di ingresso pedonale della ex Tonnara, sia nello spiazzo che deve essere attraversato per giungere all'area demaniale individuata nell'allegata planimetria e anche rappresentato nel catasto del demanio marittimo del Comune di Castellammare del Golfo fg. 4 part. 842, nonché al mare...”* (art. 2).

L'accordo sulla fruizione della spiaggia della Tonnara di Scopello riguarda direttamente il privato proprietario e la Soprintendenza circa l'accesso ai luoghi, osta a che il sindaco del Comune di Castellammare del Golfo possa incidere unilateralmente, sul presupposto di dover garantire il libero accesso al mare, sulla fruizione del bene culturale, senza l'adeguato e completo coinvolgimento della competente Sovrintendenza e per di più imponendo l'installazione di recinzioni modificativi dello stato dei luoghi.

Nella specie il T.A.R. ha **ritenuto non comprovata**, ai fini dell'esercizio del potere esercitato dal Sindaco, la sussistenza di un'area di demanio marittimo e di una baia antistante i faraglioni di Scopello il cui accesso deve essere garantito liberamente dalla strada di privata di proprietà della parte ricorrente. È stato infatti rilevato che *“la proprietà*

privata, come acquisita nel 1874, si estende fino al mare e a nulla possono valere le articolate deduzioni, inserite nella motivazione dell'ordinanza, sulla natura necessariamente demaniale del tratto di litorale tra il mare e la proprietà della Comunione (e quindi anche della odierna ricorrente); l'esistenza di questa c.d. "fascia demaniale" (vd. allegato 1 all'ordinanza) è, infatti, desunta dal Comune da norme (essenzialmente codice civile e codice della navigazione del 1942) successive all'epoca in cui, a seguito di gara, è stata ceduta a privati la proprietà di beni demaniali, oggi costituenti bene monumentale".

66.

- Sindaco – poteri contingibili e urgenti – sgombero lido balneare in stato di degrado – per manutenzione ineseguita – legittimità.

- Sindaco – poteri contingibili e urgenti – sgombero lido balneare in stato di degrado – per manutenzione ineseguita – legittimità – sequestro penale - irrilevanza.

T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1592/2016. Legittimamente il sindaco emette ordinanza contingibile e urgente imponendo l'immediato smontaggio di tutte le strutture di un lido balneare condotto in concessione *"al fine di poter tempestivamente eliminare situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate"*; situazione generata dalla non esecuzione delle attività già prescritte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente circa lo smontaggio totale della struttura ed il ripristino della sottostante scogliera con sabbiatura e montaggio di tubi nuovi di sostegno zincati. (Il T.A.R. ha avuto modo di precisare che l'art. 54 T.U.E.L. non richiede – come sostenuto dalla parte ricorrente – l'indicazione delle specifiche *"circostanze integranti l'emergenza sanitaria ovvero le ragioni di igiene pubblica locale"*, bensì, più semplicemente, la puntuale, analitica e documentata descrizione anche *ob relationem* della situazione di fatto e la motivata assunzione della

potenziale, pur se ontologicamente indistinta, pericolosità della medesima). -

La circostanza della sottoposizione a sequestro della struttura sino al novembre 2014 e la conseguente impossibilità di attendere ad operazioni manutentive, non priva il Sindaco della potestà di intervenire a protezione di fondamentali interessi della collettività locale: l'ordinanza contingibile ed urgente, del resto, ha finalità preventiva e non sanzionatoria e prescinde, pertanto, da un addebito di colpa in capo al soggetto attinto.

67.

- **Regione siciliana – tasse automobilistiche – delega all'ACI – giurisdizione del giudice amministrativo.**
- **Regione siciliana – tasse automobilistiche – revoca delega all'ACI – assenza di motivazione – illegittimità.**
- **Regione siciliana – tasse automobilistiche – ACI - poteri dell'Agenzia entrate – inesistenza.**

T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 1843/2016. Sussiste la giurisdizione del **giudice amministrativo** in ordine alla contestazione del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, con il quale è stata revocata l'autorizzazione rilasciata ad Automobile Club di Palermo, – ente pubblico non economico, delegato *ex lege* alla riscossione delle tasse automobilistiche nel Territorio della Regione Siciliana; trattandosi di provvedimento regionale di natura autoritativa, emesso nell'ambito delle funzioni amministrative di sorveglianza esercitate sul servizio pubblico di riscossione, e quindi mediante l'esercizio di poteri di natura pubblicistica.

Il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, con il quale è stata revocata l'autorizzazione rilasciata ad Automobile Club di Palermo, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel Territorio

della Regione Siciliana, è illegittimo siccome non sorretto da adeguata di motivazione ed emesso in violazione della garanzie partecipative, ossia senza l'avviso all'ACI dell'avvio del relativo procedimento.

L'Agenzia delle Entrate non ha competenza a disporre la disattivazione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dell'ACI.

Il T.A.R. nell'affrontare la delicata questione ha osservato peraltro che il ricorso avverso il predetto Decreto dirigenziale dell'Assessorato Regionale dell'Economia, non poteva ritenersi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, a causa dell'entrata in vigore della l.r. n. 16/2015; in quanto, sebbene la tassa in interesse sia stata "regionalizzata", non era contestato che l'ACI di Palermo, in atto, stesse svolgendo ancora il servizio.

68.

- Regione siciliana - riduzione compensi per incarichi – portata generale.

- Regione siciliana - riduzione compensi per incarichi – portata generale – controllo della Regione sui bilanci degli enti controllato o vigilati – sussiste - fattispecie.

T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 2088/2016. A seguito del D.L. 78/2010, il legislatore siciliano, nell'ambito della propria competenza, con l'emanazione della L.r. 9 maggio 2012 n. 26, ha operato una valutazione prettamente politica ed ha ritenuto di estendere l'applicazione delle norme di riduzione dei compensi a tutti gli incarichi conferiti per gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, nonché la partecipazione ad organi collegiali di qualunque tipologia. Tale disposizione – ha osservato il T.A.R. - ha portata generale e non può riferirsi solamente ai titolari di cariche elettive, dovendosi quindi applicare a tutti coloro che svolgono un qualsiasi incarico conferito dalla Regione o da enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e

controllo della Regione medesima, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo (come peraltro già ritenuto dal C.g.a. con parere n. 780/2014).

Sia le disposizioni della legge regionale 28/12/2004 n. 17, sia il contenuto della circolare n. 8 del 10/5/2005, l'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, *non fanno venir meno la titolarità dell'Organo Tutorio all'approvazione o meno dei bilanci degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000 tra cui gli IACP; ed anzi confermano la competenza in capo all'Organo Tutorio sull'iter approvativo dei bilanci degli enti sottoposti a vigilanza regionale; anche perché l'art. 10 del D.P.R. n. 97 del 2003 (comma 5), integrato in sede di recepimento dall'art. 8 del D.P.R.S. n. 729/2006, dispone che “il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. È approvato, salve diverse disposizioni normative, dall'amministrazione vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze con le procedure di cui all'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17”* (fattispecie relativa ad approvazione condizionata del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 degli I.A.C.P. ricorrenti in relazione ai quali la Regione ha ritenuto che gli incarichi di revisore dei conti presso gli IACP, al pari di quelli dei Commissari straordinari, non possono essere remunerati in quanto cariche onorifiche, in applicazione dell'art. 11 comma 24 L.R. 26/2012).